Vaudoise Umbrella Fund

Fondo a ombrello di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali»

Prospetto con contratto del fondo integrato **12 ottobre 2026**

Questo prospetto e il contratto del fondo, il foglio informativo di base nonché l'ultimo rapporto annuale o semestrale (se pubblicato dopo il rapporto annuale) costituiscono la base per tutte le sottoscrizioni di quote del fondo.

Valgono solo le informazioni contenute nel prospetto, nel foglio informativo di base o nel contratto del fondo.

Parte I: Prospetto

1. Informazioni sul fondo

1.1 Apertura del fondo in Svizzera

Il contratto del fondo del Vaudoise Umbrella Fund è stato elaborato da UBS Fund Management (Switzerland) AG in qualità di direzione del fondo, con l'approvazione di UBS Switzerland AG in qualità di banca depositaria, sottoposto all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (di seguito «FINMA») e approvato per la prima volta da quest'ultima in data 21 novembre 2016.

1.2 Durata

Il fondo a ombrello risp. i suoi comparti sono costituiti per una durata indeterminata.

1.3 Disposizioni fiscali applicabili al fondo

In Svizzera il fondo a ombrello risp. i comparti non hanno personalità giuridica. Di conseguenza, non sono soggetti né all'imposta sul reddito, né all'imposta sul capitale.

Il rimborso completo dell'imposta preventiva federale prelevata sui redditi in Svizzera nei comparti può essere richiesto dalla direzione del fondo per il comparto corrispondente.

I redditi e gli utili di capitale esteri possono essere assoggettati alle deduzioni fiscali corrispondenti applicabili nei Paesi in cui vengono effettuati gli investimenti.

Ove possibile, la direzione del fondo richiederà il rimborso di tali imposte sulla base di convenzioni contro la doppia imposizione o di accordi equivalenti per gli investitori domiciliati in Svizzera.

Il reddito netto trattenuto e reinvestito dai comparti è assoggettato all'imposta preventiva federale (imposta alla fonte) del 35%.

Gli investitori domiciliati in Svizzera possono chiedere il rimborso del l'imposta preventiva indicando il reddito corrispondente nella loro dichiarazione fiscale, oppure presentando una richiesta di rimborso separata.

Gli investitori domiciliati all'estero possono chiedere il rimborso dell'imposta preventiva federale in virtù di un'eventuale convenzione contro la doppia imposizione esistente tra la Svizzera e il loro paese di domicilio. In assenza di una tale convenzione non sarà possibile ottenere il rimborso dell'imposta preventiva.

Per il resto, i redditi come gli utili di capitale, che siano distribuiti o accumulati, possono essere integralmente o parzialmente sottoposti a un'imposta detta dell'agente pagatore (ad es. imposta alla fonte con effetto liberatorio, tassazione dei redditi da risparmio dell'UE, Foreign Account Tax Compliance Act) a seconda della persona che detiene le quote direttamente o indirettamente.

Le spiegazioni fiscali sono basate sulla situazione giuridica e sulle prassi attualmente note. Sono fatte esplicitamente salve modifiche alla normativa, alla giurisprudenza e alla prassi dell'autorità fiscale.

La tassazione e le altre conseguenze fiscali per l'investitore in caso di detenzione, acquisto o vendita di quote di fondi si orientano alle disposizioni della normativa fiscale del paese di domicilio dell'investitore. Per qualsiasi informazione in merito, gli investitori si possono rivolgere al proprio consulente fiscale.

Il fondo a ombrello risp. i comparti hanno lo status fiscale seguente:

Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (scambio automatico di informazioni)
I comparti sono classificati come istituti finanziari non dichiaranti agli scopi dello scambio automatico di informazioni ai sensi dello standard comune di comunicazione e diligenza dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per le informazioni sui conti finanziari.

FATCA
I comparti del presente fondo a ombrello sono registrati presso le autorità fiscali statunitensi come Registered Deemed Compliant Financial Institution (istituto finanziario registrato, ritenuto adempiente) ai sensi di un accordo intergovernativo (IGA) di modello 2, conformemente alle Sections 1471 – 1474 dell'Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act, inclusi i relativi decreti, «FATCA»).

1.4 Esercizio contabile

L'esercizio contabile decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

1.5 Società di audit

La società di audit è Ernst & Young AG, Basilea.

1.6 Quote

Il fondo si basa su un contratto d'investimento collettivo (contratto del fondo), nel quale la direzione si impegna a far partecipare l'investitore al fondo o ai suoi comparti proporzionalmente alle quote acquistate, nonché a gestire i comparti conformemente alle disposizioni di legge e del contratto del fondo, in modo autonomo e a proprio nome. La banca depositaria è parte contraente conformemente ai compiti che le sono conferiti dalla legge e dal contratto del fondo.

Attualmente il fondo a ombrello comprende i seguenti comparti:

– **Vaudoise Umbrella Fund – Defensive**
– **Vaudoise Umbrella Fund – Balanced**
– **Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic**

La direzione ha il diritto, conformemente al contratto del fondo e previa approvazione della banca depositaria e dell'autorità di vigilanza, di creare, sopprimere o riunire in qualsiasi momento diverse classi di quote per ogni comparto.

Attualmente esistono le seguenti classi di quote:

Comparto	Classi di quote[1]	Unità di conto e moneta di riferimento	Impiego del risultato (§ 22 del contratto del fondo)	Commissione di gestione massima (§ 19 punto 1 del contratto del fondo)	Commissione di emissione massima (§ 18 punto 1 del contratto
Vaudoise Umbrella Fund – Defensive	A	CHF	Capitalizzazione		0%
Vaudoise Umbrella Fund – Defensive	D	CHF	Capitalizzazione		0%
Vaudoise Umbrella Fund – Defensive	M	CHF	Capitalizzazione	1,5%	0%
Vaudoise Umbrella Fund – Defensive	N	CHF	Capitalizzazione		0%
Vaudoise Umbrella Fund – Defensive	P	CHF	Capitalizzazione		5%
Vaudoise Umbrella Fund – Balanced	A	CHF	Capitalizzazione		0%
Vaudoise Umbrella Fund – Balanced	D	CHF	Capitalizzazione		0%
Vaudoise Umbrella Fund – Balanced	N	CHF	Capitalizzazione	1,5%	0%
Vaudoise Umbrella Fund – Balanced	P	CHF	Capitalizzazione		5%
Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic	A	CHF	Capitalizzazione		0%
Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic	D	CHF	Capitalizzazione		0%
Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic	N	CHF	Capitalizzazione	1,5%	0%
Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic	P	CHF	Capitalizzazione		5%
Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic	S	CHF	Capitalizzazione		0%
Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic	B	CHF	Capitalizzazione		0%

[1] Le seguenti classi di quote sono riservate, conformemente al § 6 punto 4 del contratto del fondo, come descritto di seguito.

– **Classe A:** aperta unicamente a Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA per l'investimento del patrimonio di previdenza (a premi unici o periodici) a proprio nome ma per conto dei contraenti di assicurazioni sulla vita presso Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA.
– **Classe B:** aperta unicamente a Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA per l'investimento del patrimonio di previdenza (Piano previdenziale EasyLife a premi periodici) a proprio nome ma per conto dei contraenti di assicurazioni sulla vita presso Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA.
– **Classe D:** aperta a tutti gli investitori domiciliati in Svizzera che si iscrivono tramite la piattaforma internet «VAUDOISE Invest Plus» gestita da VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA. Le sottoscrizioni vengono effettuate esclusivamente attraverso le banche che hanno un rapporto di collaborazione con VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances.
– **Classe M:** aperta unicamente a Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA per l'investimento del patrimonio di previdenza a proprio nome ma per conto dei contraenti di assicurazioni sulla vita presso Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA, che hanno costituito in pegno la propria polizza di assicurazione sulla vita per finanziare un prestito ipotecario.
– **Classe N:** aperta unicamente a Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA, Vaudoise Assicurazioni Holding SA e Mutuelle Vaudoise, Société coopérative, per l'investimento del rispettivo patrimonio globale («nostro») a proprio nome e per proprio conto.
– **Classe P:** aperta unicamente agli investitori che sottoscrivono quote di comparti del fondo a ombrello (i) nell'ambito di una relazione di gestione patrimoniale a lungo termine con un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 lett. a LSerFi approvato da VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA, e (ii) che non hanno dichiarato, ai sensi degli artt. 10 cpv. 3ter LiCol e 6a OICol, di non voler essere considerati investitori qualificati.
– **Classe S:** aperta unicamente a Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA per l'investimento del patrimonio di previdenza (a premi unici legati ai prodotti «rendita») a proprio nome ma per conto dei contraenti di assicurazioni sulla vita presso Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA.

Le classi di quote non rappresentano un patrimonio segmentato. Non si può pertanto escludere che una classe di quote risponda degli impegni di un'altra classe di quote, anche se in linea di principio i costi vengono addebitati solamente alla classe di quote che riceve una determinata prestazione.

Conversione di quote

In qualsiasi momento gli investitori possono passare da una classe a un'altra o da un comparto a un altro purché soddisfino le condizioni previste per la classe di quote nella quale desiderano investire. Le richieste di conversione sono soggette alle stesse condizioni delle richieste di emissione e riscatto di quote (cfr. il § 17 del contratto del fondo). L'investitore riceve quote del comparto nel quale viene convertita la sua posizione di valore identico al valore delle quote oggetto della conversione. La base di calcolo è il valore netto d'inventario delle quote il giorno della conversione. Non sono dovute commissioni o spese di conversione.

1.7 Quotazione e negoziazione

Quotazione delle quote: nessuna

1.8 Condizioni di emissione e di riscatto delle quote del fondo di investimento

Le quote dei comparti sono emesse o riscattate con cadenza settimanale, ogni giovedì (giorno di valutazione). Emissioni e riscatti non vengono effettuati nei giorni festivi bancari a Zurigo, nel qual caso le quote sono emesse o riscattate il primo giorno lavorativo successivo, o in circostanze eccezionali ai sensi del § 17 del contratto del fondo.

La direzione del fondo e la banca depositaria possono, a loro libera discrezione, rifiutare domande di sottoscrizione.

Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto registrati presso la banca depositaria al più tardi entro le ore 14.00 del martedì (giorno di conferimento dell'ordine), oppure in caso di giorno festivo bancario a Zurigo, il primo giorno lavorativo precedente entro la stessa ora, vengono eseguiti il primo giovedì che segue il giorno di conferimento dell'ordine (giorno di valutazione) oppure, in caso di giorno festivo bancario a Zurigo, il primo giorno lavorativo successivo, in base al valore netto d'inventario calcolato in tale giorno.

Il valore netto d'inventario utilizzato ai fini del conteggio non è pertanto noto al momento del conferimento degli ordini (forward pricing). Esso verrà calcolato il giorno di valutazione in base ai corsi di chiusura del giorno precedente (ossia, salvo nei giorni festivi, il giovedì, sulla base dei corsi di chiusura

del mercoledì) oppure se, stando alla direzione del fondo, essi non riflettono il congruo valore di mercato, in base agli ultimi corsi disponibili. Qualora la valutazione in base alla regola succitata si riveli impossibile da effettuare o imprecisa a causa di circostanze particolari, la direzione del fondo è autorizzata ad applicare altri criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili al fine di ottenere un'adeguata valutazione del patrimonio netto del comparto.

Il valore netto d'inventario di una classe di quote di un comparto risulta dalla quota del valore venale del patrimonio del comparto attribuibile alla rispettiva classe di quote, diminuito degli eventuali impegni del comparto attribuibili alla rispettiva classe di quote, diviso per il numero delle quote in circolazione della rispettiva classe, arrotondato alla più piccola unità superiore o inferiore dell'unità di conto del comparto in questione.

Il prezzo di emissione delle quote di una classe corrisponde al valore netto d'inventario di tale classe calcolato il giorno di valutazione, conformemente al § 16 del contratto del fondo di investimento, al quale viene aggiunta l'eventuale commissione di emissione. L'ammontare della commissione di emissione è riportato al seguente punto 5.3.

Il prezzo di riscatto delle quote di una classe corrisponde al valore netto d'inventario di tale classe calcolato il giorno di valutazione, conformemente al § 16 del contratto del fondo di investimento, dal quale viene dedotta l'eventuale commissione di riscatto. L'ammontare della commissione di riscatto è riportato al seguente punto 5.3.

Il prezzo di emissione e di riscatto viene arrotondato alla più piccola unità dell'unità monetaria superiore o inferiore. Il pagamento viene effettuato al più tardi tre giorni lavorativi bancari dopo il giorno di valutazione (data di valuta fissata al massimo in tre giorni lavorativi bancari a Zurigo).

Le spese accessorie per l'acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che il fondo deve sostenere per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito alla richiesta di riscatto di una quota sono addebitate al patrimonio del fondo.

Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale.

Esclusivamente nell'ambito del lancio del fondo risp. dei comparti, gli investitori della classe N possono chiedere, in caso di sottoscrizione, di conferire investimenti nel patrimonio del fondo anziché versare contanti («conferimento in natura»). La domanda deve essere presentata con la sottoscrizione. La direzione del fondo non è tenuta ad autorizzare i conferimenti in natura. La direzione del fondo è l'unica a decidere in merito ai conferimenti in natura e autorizza tali transazioni soltanto se la loro esecuzione è pienamente conforme alla politica d'investimento del fondo e non compromette gli interessi degli altri investitori. I conferimenti in natura sono disciplinati in dettaglio al § 17 punto 7 del contratto del fondo.

In circostanze eccezionali, ad esempio quando gli investimenti nel patrimonio del comparto non sono sufficientemente liquidi o quando i fondi target non consentono di acquistare un numero sufficiente di quote per soddisfare adeguatamente le richieste di riscatto, la direzione del fondo può decidere, a sua esclusiva discrezione e nell'interesse degli investitori che rimangono nel comparto, di ridurre tutte le richieste di riscatto (gating) nei giorni in cui l'importo netto totale dei riscatti (senza tenere conto degli apporti o dei versamenti in natura) supera il 10% del patrimonio del fondo o 50 milioni nell'unità di conto del comparto, oppure se uno dei fondi target introduce un gating o non effettua i riscatti o non li effettua nei termini previsti per altri motivi.

In tali circostanze, la direzione del fondo può decidere, a sua esclusiva discrezione, di ridurre tutte le richieste di riscatto in modo proporzionale e nella stessa misura. La parte restante delle richieste di riscatto è considerata ricevuta il giorno di valutazione successivo e viene elaborata alle condizioni in vigore a tale data. Pertanto, non è previsto alcun trattamento preferenziale per le richieste di riscatto differite. La direzione del fondo comunica immediatamente la propria decisione di introduzione e sospensione del gating alla società di revisione, all'autorità di vigilanza e agli investitori con modalità adeguate.

Avvertenza relativa ai rischi connessi al gating: i mercati finanziari in cui sono investite le attività del fondo possono diventare temporaneamente illiquidi. Ciò significa che, a seconda del loro volume, gli investimenti del fondo potrebbero non essere venduti in qualsiasi momento ai prezzi previsti, oppure che gli investimenti target potrebbero non essere più in grado di i riscatti o non onorarli entro i termini stabiliti. In tali circostanze, può accadere che non sia possibile, o che non sia nell'interesse degli investitori, vendere o riscattare gli investimenti del fondo. Tali condizioni di mercato possono causare problemi di liquidità per il comparto. Di conseguenza, è possibile che la direzione del fondo, ai sensi del § 17, n. 4, rinvii il riscatto delle quote, riduca i rimborsi in modo proporzionale (gating) o metta il comparto in liquidazione. Ciò può ritardare a lungo termine il riscatto delle quote e il versamento dei proventi del rimborso o della liquidazione. Inoltre, l'illiquidità degli investimenti del fondo può anche causare perturbazioni o divergenze rispetto al raggiungimento degli obiettivi di investimento o all'attuazione della strategia di investimento (ad esempio, la replica di un indice).

1.9 Obiettivo e politica d'investimento del fondo e dei suoi comparti

1.9.1 Obiettivo d'investimento dei comparti

A) Vaudoise Umbrella Fund – Defensive

L'obiettivo del comparto è ottenere un rendimento e una crescita del capitale a medio termine investendo in un portafoglio diversificato composto prevalentemente da fondi in valori mobiliari e altri fondi. Il comparto mira al risparmio previdenziale a medio termine, senza assumere elevati rischi d'investimento.

B) Vaudoise Umbrella Fund – Balanced

L'obiettivo del comparto è ottenere un rendimento e una crescita del capitale a medio o lungo termine investendo in un portafoglio diversificato composto prevalentemente da fondi in valori mobiliari e altri fondi. Il comparto mira al risparmio previdenziale abbinato a prospettive di rendimento interessanti a medio o lungo termine, senza assumere elevati rischi d'investimento.

C) Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic

L'obiettivo del comparto è ottenere un rendimento e una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato composto prevalentemente da fondi in valori mobiliari e altri fondi. Il comparto mira alla crescita a lungo termine, con una ripartizione dei rischi diversificata.

1.9.2 Politica d'investimento dei comparti

Ogni comparto investe il proprio patrimonio in un portafoglio diversificato, composto prevalentemente da fondi d'investimento collettivo aperti (altri fondi). Conformemente all'art. 85 cpv. 2 OICol, si fa presente agli investitori che il patrimonio dei comparti sarà investito principalmente in quote di investimenti collettivi di capitale o in investimenti diversi da quelli menzionati nell'art. 70 cpv. 1 lettere a)-e) OICol.

A) Vaudoise Umbrella Fund – Defensive

Al fine di realizzare il proprio obiettivo d'investimento, il comparto investe la parte preponderante del patrimonio, al netto della liquidità, in quote di vari altri fondi in valori mobiliari o fondi diversi (altri fondi) – principalmente investimenti collettivi di capitale svizzeri, ma anche stranieri – che a loro volta investono il proprio patrimonio principalmente in obbligazioni (compresi obbligazioni convertibili, titoli convertibili e obbligazioni a opzione) e altri titoli o diritti di credito a reddito fisso o variabile, denominati in franchi svizzeri ed emessi da debitori privati o pubblici. Il comparto può detenere strumenti del mercato monetario e depositi a vista e a termine.

Conformemente al § 12 del contratto del fondo, il comparto può utilizzare strumenti derivati principalmente per coprire il rischio di cambio degli investimenti denominati in monete diverse dal franco svizzero.

B) Vaudoise Umbrella Fund – Balanced

Al fine di realizzare il proprio obiettivo d'investimento, il comparto investe la parte preponderante del patrimonio, al netto della liquidità, in quote di vari altri fondi in valori mobiliari o fondi diversi (altri fondi) – principalmente investimenti collettivi di capitale svizzeri, ma anche stranieri – che a loro volta investono il proprio patrimonio principalmente in obbligazioni (compresi obbligazioni convertibili, titoli convertibili e obbligazioni a opzione) e altri titoli o diritti di credito a reddito fisso o variabile, denominati in franchi svizzeri ed emessi da debitori privati o pubblici, o in titoli o diritti di partecipazione svizzeri o stranieri (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e altri). Il comparto può detenere strumenti del mercato monetario e depositi a vista e a termine.

Conformemente al § 12 del contratto del fondo, il comparto può utilizzare strumenti derivati principalmente per coprire il rischio di cambio degli investimenti denominati in monete diverse dal franco svizzero.

C) Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic

Al fine di realizzare il proprio obiettivo d'investimento, il comparto investe la parte preponderante del patrimonio, al netto della liquidità, in quote di vari altri fondi in valori mobiliari o fondi diversi (altri fondi) – principalmente investimenti collettivi di capitale svizzeri, ma anche stranieri – che a loro volta investono il proprio patrimonio principalmente in titoli o diritti di partecipazione svizzeri o stranieri (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e altri). Il comparto può detenere strumenti del mercato monetario e depositi a vista e a termine.

Conformemente al § 12 del contratto del fondo, il comparto può utilizzare strumenti derivati principalmente per coprire il rischio di cambio degli investimenti denominati in monete diverse dal franco svizzero.

1.9.3 Impiego di derivati

La direzione del fondo può effettuare operazioni su derivati. Tuttavia, anche in presenza di situazioni di mercato straordinarie, l'impiego dei derivati non deve comportare una modifica degli obiettivi d'investimento o delle caratteristiche d'investimento dei comparti. Il calcolo dei rischi avviene in base all'approccio Commitment I.

I derivati assolvono unicamente a scopi di copertura delle posizioni d'investimento.

Nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale, l'utilizzo dei derivati è ammesso solo per finalità di copertura valutaria. È fatta salva la copertura dei rischi di mercato, di credito e di tasso d'interesse degli investimenti collettivi di capitale, nella misura in cui i rischi siano chiaramente individuabili e misurabili.

È possibile ricorrere solo a forme basilari di derivati, ovvero a opzioni call o put, credit default swap (CDS), swap o contratti a termine (future e forward), descritti in maniera più dettagliata nel contratto del fondo (cfr. § 12), ammesso che i relativi sottostanti siano autorizzati quali investimenti ai sensi della politica d'investimento. I derivati possono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico o conclusi OTC. Oltre al rischio di mercato, i derivati sono esposti al rischio di controparte, ossia al rischio che la parte contraente non sia in grado di adempiere ai propri impegni provocando così danni finanziari.

Un CDS consente di trasferire i rischi creditizi dai venditori di protezione ai compratori di protezione. Questi ultimi sono ricompensati mediante la corresponsione di un premio la cui entità dipende, tra l'altro, dalla probabilità che il danno si verifichi e dall'entità massima del danno stesso; la generale difficoltà nel valutare entrambi questi fattori accresce il rischio associato ai CDS. Il fondo a ombrello può agire sia in qualità di protection seller (venditore di protezione) che di protection buyer (compratore di protezione).

L'impiego di derivati non può provocare un effetto leva (cosiddetto leverage) sul patrimonio del fondo, nemmeno in presenza di circostanze di mercato straordinarie, né corrispondere a una vendita allo scoperto.

Indicazioni dettagliate sulla politica di investimento e le sue limitazioni, le tecniche e gli strumenti di investimento ammessi (segnatamente gli strumenti finanziari derivati nonché la loro portata) sono riportate nel contratto del fondo (§§ 7–15).

Strategia in materia di garanzie nell'ambito di operazioni con strumenti finanziari derivati
Le operazioni con strumenti finanziari derivati possono esporre a rischi di controparte che vengono ridotti al minimo come di seguito specificato:

Sono necessarie garanzie della seguente entità:

Le operazioni con strumenti finanziari derivati sono disciplinate dalle disposizioni applicabili relative alla compensazione di questi tipi di operazione. Per le operazioni con strumenti finanziari derivati compensate centralmente è sempre prevista una collateralizzazione. L'entità e la misura dipendono dalle relative disposizioni della controparte centrale o della stanza di compensazione.

Per le operazioni con strumenti finanziari derivati non compensate centralmente la direzione del fondo o i suoi mandatari possono stipulare accordi reciproci di garanzia collaterale con le controparti. Il valore delle garanzie scambiate deve corrispondere costantemente almeno al valore di sostituzione delle operazioni con strumenti finanziari derivati in essere. Inoltre, nella determinazione del valore di alcune garanzie si può applicare una deduzione che varia in funzione della volatilità dei mercati e della prevedibile liquidabilità della garanzia.

Sono ammessi i tipi di garanzia seguenti:

- Azioni negoziate in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico che presentino un'elevata liquidità e che siano parte di un indice rilevante.
- Alle azioni vengono equiparati gli ETF quotati in borsa sotto forma di fondi in valori mobiliari, di altri fondi per investimenti tradizionali di diritto svizzero o di OICVM, se riproducono un indice soprastante e lo replicano fisicamente. Gli ETF a replica sintetica basati su swap non sono ammessi.
- Obbligazioni negoziate in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico il cui emittente presenti un eccellente livello di solvibilità. I rating dei titoli di Stato di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Germania, Svizzera (incl. i Länder federali e i cantoni) non sono necessari.
- Le obbligazioni e i buoni del Tesoro negoziabili garantiti dallo Stato sono equiparati ai titoli di Stato nella misura in cui il paese o l'emissione abbiano un rating di prim'ordine o siano stati emessi dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Regno Unito, dalla Germania, dalla Svizzera (incl. i Länder federali e i cantoni).
- Fondi del mercato monetario, a condizione che siano conformi alla direttiva SFAMA o alla linea guida CESR per i fondi del mercato monetario, che sussista una possibilità di riscatto giornaliera e che gli investimenti siano di qualità elevata o siano classificati come eccellenti dalla direzione del fondo.
- Contante (cash collateral) in una moneta liberamente convertibile.

I margini di garanzia vengono determinati come segue:

Per la collateralizzazione di strumenti derivati non compensati centralmente si applicano le seguenti riduzioni minime (percentuale di deduzione rispetto al valore di mercato), a condizione che sia stato concluso un accordo di garanzia con la controparte:

– Contante	0%
– Titoli di Stato con durata residua fino a 1 anno	1-3%
– Titoli di Stato con durata residua da 1 a 5 anni	3-5%
– Titoli di Stato con durata residua da 5 a 10 anni	4-6%
– Titoli di Stato con durata residua oltre 10 anni	5-7%

Le garanzie in contanti possono essere reinvestite nei modi e con i rischi di seguito specificati:

Depositi bancari a vista o con termine di preavviso breve, titoli di Stato ad alta solvibilità, strumenti del mercato monetario con controparti con notevole solvibilità come anche fondi del mercato monetario che sono sottoposti alla direttiva SFAMA o alle linee guida del CESR per i fondi del mercato monetario.

Il reinvestimento delle garanzie in contanti deve essere sempre eseguito nella stessa moneta delle garanzie ricevute.

La direzione del fondo controlla periodicamente i rischi derivanti dal reinvestimento delle garanzie in contanti. Ciononostante detti investimenti sono esposti a un rischio di credito e il loro valore può risentire di eventuali oscillazioni. In una certa misura, non è possibile escludere nemmeno un rischio di liquidità.

1.9.4 Prestiti di valori mobiliari

La direzione del fondo non effettua operazioni di prestito di valori mobiliari

1.9.5 Pronti contro termine

La direzione del fondo non effettua operazioni di pronti contro termine.

1.10 Valore netto d'inventario

Il valore netto d'inventario di una classe di quote risulta dalla quota del valore venale degli investimenti attribuibili alla rispettiva classe di quote, diminuito degli eventuali impegni attribuibili alla rispettiva classe di quote, diviso per il numero delle quote in circolazione della rispettiva classe, arrotondato alla più piccola unità superiore o inferiore dell'unità di conto del comparto in questione.

1.11 Remunerazioni e spese accessorie

1.11.1 Remunerazioni e spese accessorie a carico del patrimonio dei comparti (cfr. § 19 del contratto del fondo)

Un elenco dettagliato delle remunerazioni e delle spese accessorie, a esclusione della commissione di gestione della direzione del fondo o il loro utilizzo è riportato nel § 19 del contratto del fondo. La commissione di gestione massima ammonta all'1,5% del valore netto d'inventario del fondo, addebitata sul patrimonio del fondo pro rata temporis a ogni calcolo del valore netto d'inventario e pagabile alla fine di ogni trimestre. Nei limiti del tasso massimo summenzionato, si rimanda alla sezione 1.1 per l'esposizione della commissione di gestione massima per ciascun comparto e/o ciascuna classe di quote.

La commissione è utilizzata per la direzione, la gestione patrimoniale, la distribuzione nonché tutti i compiti della banca depositaria, come la custodia del patrimonio del fondo, il traffico dei pagamenti e altri compiti elencati al § 4 (commissione di gestione inclusiva della commissione della banca depositaria).

Per il resto, sono remunerate anche le seguenti prestazioni di terzi:

a) le spese in relazione alla compravendita di investimenti, comprese le operazioni di copertura, segnatamente diritti di mediazione usuali sul mercato, commissioni, spese di regolamento e di liquidazione, le spese bancarie, le imposte e i tributi, nonché le spese per la verifica e il mantenimento di standard di qualità degli investimenti fisici;
b) i tributi dell'autorità di vigilanza per la costituzione, il cambiamento, la liquidazione, la fusione o la riunione del fondo o di eventuali comparti;
c) gli emolumenti annuali dell'autorità di vigilanza;
d) gli onorari della società di audit per la verifica nonché per attestazioni nel quadro di costituzioni, cambiamenti, liquidazione, fusione o riunione di fondi o eventuali comparti;
e) gli onorari per consulenti giuridici e fiscali in relazione a costituzioni, cambiamenti, liquidazione, fusione o riunione di fondi o eventuali comparti, nonché alla tutela generale degli interessi del fondo e dei suoi investitori;
f) le spese per la pubblicazione del valore netto di inventario del fondo o dei suoi comparti, nonché tutte le spese per le comunicazioni agli investitori che non sono ascrivibili a un comportamento scorretto della direzione del fondo, comprese le spese di traduzione;
g) le spese per la stampa e la traduzione di documenti giuridici e dei rapporti annuali e semestrali del fondo;
h) le spese per un'eventuale iscrizione del fondo presso un'autorità estera di vigilanza, segnatamente le commissioni riscosse dall'autorità estera di vigilanza, le spese di traduzione e le indennità del rappresentante o dell'ufficio di pagamento all'estero;
i) le spese in relazione all'esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo, compresi gli onorari per consulenti esterni;
j) le spese e gli onorari in relazione alla proprietà intellettuale iscritta a nome del fondo o ai diritti di utilizzazione del fondo;
k) tutte le spese causate dall'adozione di misure straordinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore di patrimoni collettivi o della banca depositaria;
l) le spese per la registrazione o il rinnovo dell'identificativo di una persona giuridica (*Legal Entity Identifier*) presso servizi di registrazione svizzeri o esteri;
m) le spese e le tasse legate all'acquisto e all'utilizzo di dati e delle relative licenze, nella misura in cui possono essere computate al fondo risp. ai comparti e che non costituiscono spese per ricerche;
n) le spese e le tasse legate all'utilizzo e alla verifica di marchi indipendenti.

Per il resto, retrocessioni e/o ribassi sono pagati sulla commissione di gestione dalla direzione del fondo ai sensi del punto 5.3.3 del prospetto.

Il tasso effettivo della commissione di gestione è riportato nel rapporto annuale e semestrale.

La commissione di gestione dei fondi target nei quali viene investito può ammontare al massimo al 2%. Il tasso massimo delle commissioni di gestione dei fondi target nei quali viene investito va indicato nel rapporto annuale.

1.11.2 Total Expense Ratio

La percentuale di tutti i costi correnti addebitati al patrimonio del fondo (Total Expense Ratio, TER) era pari al:

Anno	– Defensive	– Balanced	– Dynamic
2023	Classe di quote «A»: 0,72%	Classe di quote «A»: 0,89%	Classe di quote «A»: 0,98%
	Classe di quote «M»: 0,87%	Classe di quote «N»: 0,39%	Classe di quote s «N»: 0,39%
	Classe di quote «N»: 0,42%		Classe di quote «S»: 0,98%
2024	Classe di quote «A»: 0,71%	Classe di quote «A»: 0,87%	Classe di quote «A»: 0,94%
	Classe di quote «M»: 0,86%	Classe di quote «N»: 0,37%	Classe di quote «N»: 0,34%
	Classe di quote «N»: 0,41%		Classe di quote «S»: 0,94%
2025	Classe di quote «A»: 0,70%	Classe di quote «A»: 0,84%	Classe di quote «A»: 0,89%
	Classe di quote «M»: 0,85%	Classe di quote «N»: 0,34%	Classe di quote «N»: 0,29%
	Classe di quote «N»: 0,40%	Classe di quote «D»: 0,66%*	Classe di quote «S»: 0,89%
			Classe di quote «D»: 0,67%*

* TER annualizzato

1.11.3 Pagamento di retrocessioni e concessione di ribassi

La direzione del fondo e i suoi mandatari possono pagare retrocessioni per remunerare le attività di distribuzione di quote del fondo in Svizzera o dalla Svizzera. Tale indennità permette segnatamente di remunerare qualsiasi attività intesa a promuovere la distribuzione o l'intermediazione di quote del fondo, quali l'organizzazione di road show, la partecipazione a eventi e fiere, la creazione di materiale pubblicitario, la formazione di personale dell'area vendite ecc.

Sebbene le retrocessioni alla fine vengano parzialmente o integralmente trasferite agli investitori, esse non sono equiparabili ai ribassi.

I destinatari delle retrocessioni garantiscono una comunicazione trasparente e informano gli investitori spontaneamente e gratuitamente dell'ammontare dell'indennizzo che possono percepire per la distribuzione.

Su richiesta, i beneficiari delle retrocessioni comunicano agli investitori gli importi di fatto percepiti per l'attività di distribuzione di fondi agli investitori.

In relazione alla distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera, la direzione e i suoi mandatari sono autorizzati a versare eventuali ribassi direttamente a investitori che ne fanno richiesta. I ribassi sono pagati allo scopo di ridurre l'entità di spese e commissioni che gravano sui rispettivi investitori. I ribassi sono ammessi se:

- vengono pagati attingendo alle commissioni della direzione del fondo, senza quindi gravare ulteriormente sul patrimonio del fondo;
- sono accordati sulla base di criteri oggettivi;
- sono concessi a tutti gli investitori che rispondono a tali criteri oggettivi e che li esigono, sulla base delle medesime basi di calcolo temporali e quantitative.

Criteri oggettivi per la concessione di ribassi da parte della direzione del fondo sono:

- il volume sottoscritto dall'investitore ovvero il volume complessivo da questi detenuto nel fondo o anche nella gamma di prodotti del promotore;
- l'entità degli emolumenti generati dall'investitore;
- il comportamento dell'investitore (p. es. la durata prevista dell'investimento);
- la disponibilità alla collaborazione da parte dell'investitore nella fase di lancio di un fondo;
- l'investimento nel fondo risulta dal collocamento di premi dell'assicurazione sulla vita (a esclusione delle assicurazioni sulla vita costituite in pegno per finanziare un prestito ipotecario).

Su richiesta dell'investitore la direzione del fondo comunica gratuitamente l'entità del ribasso nel suo caso specifico.

1.11.4 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori (cfr. § 18 del contratto del fondo)

Commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero: massimo 5% del valore netto d'inventario. La commissione massima per ciascuna classe di quote è riportata al precedente punto 1.1.

Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero: nessuna.

1.11.5 Accordi di retrocessione delle commissioni («commission sharing agreements») e commissioni in natura («soft commissions»)

La direzione del fondo non ha concluso accordi di retrocessione di commissioni («commission sharing agreements») né accordi concernenti «soft commissions».

1.11.6 Collocamenti in investimenti collettivi di capitale collegati

Per quanto concerne i collocamenti negli investimenti collettivi di capitale che sono gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione stessa oppure da una società alla quale è legata da una gestione comune, dal controllo o da un'importante partecipazione diretta o indiretta, non viene addebitata alcuna commissione di emissione o di riscatto.

1.12 Consultazione dei rapporti

Il prospetto e il contratto del fondo, il foglio informativo di base e i rapporti annuali o semestrali possono essere richiesti gratuitamente alla direzione del fondo, alla banca depositaria e a tutti i distributori.

1.13 Forma giuridica

Il fondo a ombrello è un fondo di investimento di diritto svizzero appartenente alla categoria «fondi in valori mobiliari» ai sensi della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006.

Il fondo a ombrello si basa su un contratto d'investimento collettivo (in seguito «contratto del fondo») con il quale la direzione del fondo si impegna a far partecipare l'investitore al fondo, proporzionalmente alle quote da questi acquistate, e a gestire il fondo autonomamente e a proprio nome in conformità con le disposizioni della legge e con il contratto del fondo. La banca depositaria è parte contrattuale nella misura dei compiti che le sono conferiti ai sensi della legge e del contratto del fondo.

1.14 I rischi principali

I principali rischi ai quali sono esposti i comparti sono i seguenti: dato che gli investimenti nel comparto sono soggetti alle normali oscillazioni del mercato e ad altri rischi relativi agli investimenti in valori mobiliari o agli investimenti collettivi in generale, non si può in alcun caso garantire che gli investimenti producano una plusvalenza. Il valore e il rendimento degli investimenti possono aumentare come diminuire e non si garantisce in alcun caso che l'obiettivo d'investimento venga realizzato. L'ottenimento di un dato rendimento e il prezzo di riscatto delle quote offerto dalla direzione del fondo non sono in alcun modo garantiti.

Struttura dei fondi di fondi

Poiché ogni comparto può investire essenzialmente in altri investimenti collettivi di capitale (fondi target), ciascun comparto è considerato un fondo di fondi. Questa struttura speciale presenta alcuni vantaggi rispetto ai fondi che assumono posizioni dirette:

- le posizioni in investimenti collettivi di capitale esistenti (fondi target) offrono una maggiore diversificazione o ripartizione dei rischi rispetto alle posizioni dirette;
- nel caso dei fondi di fondi, la diversificazione non si limita ai propri investimenti, dato che i fondi target sono a loro volta soggetti a regole stringenti in materia di diversificazione dei rischi. I fondi di fondi permettono quindi all'investitore di investire in un prodotto che offre una diversificazione dei rischi a due livelli e riducono pertanto il rischio associato ai vari fondi sottostanti.

Il principale svantaggio della struttura dei fondi di fondi rispetto ai fondi che assumono posizioni dirette è che in certi casi le commissioni e le spese accessorie vengono prelevate due volte per uno stesso investimento collettivo di capitale esistente (ad es. le commissioni dovute alla banca depositaria e all'agente amministrativo centrale, le commissioni di emissione e di riscatto di quote del fondo target in cui il comparto investe). Le commissioni e le spese sono riscosse sia a livello di fondo target che di fondo di fondi. Le commissioni e le spese accessorie generali sono descritte nel contratto del fondo e di seguito.

La scelta dei fondi target risponde a criteri quantitativi e qualitativi. L'analisi quantitativa mira a stabilire il rapporto storico tra rischio e rendimento su diversi orizzonti temporali. L'analisi qualitativa implica invece la valutazione della qualità dell'investimento collettivo o della direzione del fondo, dell'infrastruttura societaria, dello stile d'investimento, del processo d'investimento e del controllo interno del rischio. I risultati delle valutazioni qualitative

e quantitative sono soggetti a revisione periodica.

1.15 Gestione del rischio di liquidità

Gestione dei rischi di liquidità / Informazioni sul processo di gestione della liquidità

La direzione del fondo garantisce che la liquidità dei comparti sia adeguata agli investimenti, alla politica d'investimento, alla ripartizione dei rischi, alla cerchia degli investitori e alla frequenza dei rimborsi (gestione della liquidità). La direzione del fondo monitora costantemente la liquidità di ciascun portafoglio e provvede a valutarla regolarmente, tenendo conto di altri rischi rilevanti, al fine di identificare tempestivamente i rischi di liquidità e poter reagire in modo adeguato e tempestivo. La direzione del fondo ha in particolare individuato i seguenti rischi e previsto misure adeguate:

Nel caso degli strumenti finanziari, sussiste il rischio che un mercato risulti temporaneamente illiquido. Ciò può comportare l'impossibilità di negoziare gli strumenti nel momento desiderato e/o nella quantità desiderata e/o al prezzo previsto. Una temporanea illiquidità dei mercati finanziari, associata a un elevato volume di richieste di rimborso, può impedire alla direzione del fondo di effettuare i rimborsi entro i termini indicati nel presente contratto del fondo e/o senza compromettere in modo significativo il valore netto d'inventario del comparto.

In fase di strutturazione e lancio dei comparti, la direzione del fondo esamina la politica di investimento dal punto di vista della liquidità e stabilisce la frequenza dei rimborsi e un eventuale termine di preavviso in funzione della liquidità dei comparti. Inoltre, la direzione del fondo definisce le modalità di sottoscrizione e di rimborso adeguate alla politica d'investimento dei comparti, quali le commissioni di emissione e/o di rimborso o lo Swinging Single Pricing, la sospensione del rimborso, il gating, nonché i conferimenti in natura e i rimborsi in natura.

Inoltre, la direzione del fondo verifica di norma ogni mese i rischi di liquidità tenendo conto dei coefficienti di liquidità e dei tassi di rimborso. Per alcune categorie di investimento la cui liquidità è limitata o per le quali le informazioni disponibili sul mercato sono ridotte (ad esempio, il settore immobiliare, il private equity), tale valutazione può essere effettuata a intervalli più lunghi. La direzione del fondo effettua una valutazione secondo criteri definiti tenendo conto di diversi scenari, compresi i test di stress, al fine di identificare i comparti che presentano rischi di liquidità potenzialmente più elevati. La direzione del fondo sottopone i comparti così identificati a un esame più specifico e attua, se necessario, misure adeguate per limitare i rischi di liquidità.

I fattori che influenzano il rischio di liquidità possono cambiare continuamente, talvolta in modo inaspettato e significativo. Non si può quindi escludere che nei comparti insorgano rischi di liquidità, nonostante le analisi effettuate e le misure adottate dalla direzione del fondo.

2. Informazioni sulla direzione

2.1 Indicazioni generali sulla direzione

La direzione è UBS Fund Management (Switzerland) SA. La direzione gestisce fondi d'investimento sin dalla sua fondazione nel 1959, come società anonima, con sede a Aeschenplatz 6, 4052, Basilea.
Il capitale sociale sottoscritto dalla direzione del fondo ammonta a 1 milione di CHF. Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative ed è stato liberato nella misura del 100%. UBS Fund Management (Switzerland) SA è una succursale detenuta al 100% da UBS Group SA.

2.2 Altre indicazioni sulla direzione

Al 31 dicembre 2025, la direzione gestiva in Svizzera in totale 680 fondi in valori mobiliari e 17 fondi immobiliari, per un patrimonio totale di 814 202 milioni di CHF.

Inoltre, la direzione fornisce segnatamente i servizi seguenti:
- servizi amministrativi per investimenti collettivi di capitale;
- rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri.

Ulteriori informazioni figurano sul sito www.ubs.com/fms.

2.3 Gestione e amministrazione

Membri del Consiglio di Amministrazione
Manuel Roller, Presidente
Daniel Conrad Brüllmann, Vicepresidente
Francesca Gigli Prym, Membro
Michèle Sennhauser, Membro
Franz Gysin, Membro
Werner Alfred Strebel, Membro
Andreas Binder, Membro

Membri della direzione
Eugène Del Cioppo, CEO
Jakub Spur, Vice-CEO e Head Operating Office, HR
Ursina Braun, Head Finance
Melanie Gut, Head ManCo Oversight
Katharina Linhart, Head ManCo Governance
Marcus Eberlein, Head Investment Risk Control
Roman Lorenc, Head Compliance and Operational Risk Control
Béatrice Amez-Droz, Head WLS – BD / CRM

2.4 Capitale sottoscritto e liberato

Il capitale sociale sottoscritto dalla direzione del fondo ammonta a 1 milione di CHF. Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative ed è stato interamente versato.

2.5 Delega delle decisioni d'investimento e di altri compiti parziali

2.5.1 Delega delle decisioni d'investimento

Le decisioni d'investimento del fondo sono delegate a VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA, Losanna, una compagnia di assicurazioni sottoposta alla vigilanza della FINMA.

VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA vanta una lunga esperienza nella gestione patrimoniale in qualità di compagnia di assicurazioni sottoposta alla vigilanza della FINMA.

L'esecuzione del mandato è disciplinata da un relativo contratto di gestione patrimoniale stipulato tra UBS Fund Management (Switzerland) SA e VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA, Losanna.

2.5.2 Delega dei compiti amministrativi

L'amministrazione dei fondi a ombrello, in particolare la tenuta della contabilità, il calcolo del valore netto d'inventario, la rendicontazione fiscale, la gestione dei sistemi IT nonché l'allestimento dei rapporti sull'attività sono affidati a Northern Trust Switzerland AG, Basilea. I dettagli dell'esecuzione di questi compiti sono disciplinati in un contratto stipulato tra le parti.

Tutti gli altri compiti della direzione del fondo, nonché il controllo delle altre mansioni delegate sono svolti in Svizzera.

2.6 Esercizio di diritti societari e di creditore, acquisizione dei diritti di voto

La direzione esercita in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse degli investitori i diritti societari e di creditore derivanti dagli investimenti dei fondi gestiti. Su richiesta, la direzione fornisce agli investitori le informazioni sull'esercizio di tali diritti.

Nell'ambito delle operazioni ordinarie la direzione ha facoltà discrezionale di esercitare in proprio i diritti societari e di creditore oppure di delegarli alla banca depositaria o a terzi.

In tutti gli atti amministrativi con possibili effetti permanenti sugli interessi degli investitori, segnatamente nell'esercizio dei diritti societari e di creditore spettanti alla direzione in quanto azionista o creditrice della banca depositaria o di altre persone giuridiche a essa vicine, la direzione è tenuta a esercitare lei stessa il diritto di voto oppure a impartire esplicite istruzioni in merito. A tale riguardo essa può basarsi su informazioni che riceve dalla banca depositaria, dal gestore del portafoglio, dalla società, da consulenti in diritti di voto e altri terzi nonché dalla stampa.

La direzione può decidere a propria discrezione se rinunciare all'esercizio dei diritti societari o di creditore.

La direzione del fondo non può acquisire diritti di partecipazione che rappresentino più del 10% del totale dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla gestione di un emittente. Conformemente all'art. 84 cpv. 2 OICoL e su richiesta della direzione del fondo, la FINMA ha escluso l'acquisizione di diritti di partecipazione in società a piccola o media capitalizzazione di borsa con sede in Svizzera. In questo tipo di società, la direzione del fondo non può:

a) acquisire diritti di partecipazione che rappresentino più del 20% del totale dei diritti di voto;

b) acquisire diritti di partecipazione che rappresentino più del 10% del totale dei diritti di voto per fondi d'investimento o comparti in cui i diritti di voto sono esercitati conformemente alle direttive di voto e alle normali procedure della direzione del fondo e la cui politica e le cui direttive d'investimento non sono determinate da un indice;

c) acquisire diritti di partecipazione che rappresentino più del 10% del totale dei diritti di voto per fondi di investimento o comparti dello stesso promotore di fondi.

In ogni caso, la direzione del fondo non può esercitare un influsso essenziale sulla gestione di un emittente.

Le direttive di voto della direzione del fondo si applicano nell'esercizio dei diritti di voto per il fondo ombrello; a tal fine, la direzione del fondo si basa in particolare sulle informazioni e sulle raccomandazioni di altre società del gruppo UBS. Poiché la politica e le direttive di investimento non sono determinate da un indice, i diritti di partecipazione in società a piccola e media capitalizzazione di borsa sono presi in considerazione nella determinazione del valore soglia previsto alla lett. b).

2.7 Informazioni sulla protezione dei dati personali

Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali da parte della direzione del fondo e della banca depositaria in relazione al presente contratto del fondo, si invita a consultare il sito: https://www.ubs.com/global/de/legal/privacy/switzerland.html.

3. Informazioni sulla banca depositaria

3.1 Indicazioni generali sulla banca depositaria

La banca depositaria è UBS Switzerland AG. La banca è stata costituita nel 2014 come società anonima con sede a Zurigo. Il 14 giugno 2015 ha assunto la titolarità delle attività di Clientela privata e Clientela aziendale registrate in Svizzera nonché le attività di Wealth Management registrate in Svizzera di UBS SA.

UBS Switzerland AG è una società del gruppo UBS Group SA. Con un bilancio consolidato pari a 1 617 427 milioni di USD e mezzi propri dichiarati pari a 90 213 milioni di USD al 31 dicembre 2025, UBS Group SA si attesta tra gli istituti finanziari più solidi del mondo. Impiega 103 177 collaboratori in una capillare rete internazionale di agenzie.

3.2 Altre indicazioni sulla banca depositaria

In qualità di banca universale, UBS Switzerland AG offre un'ampia gamma di servizi bancari. Questa banca depositaria è stata registrata presso le autorità fiscali statunitensi quale «Registered Deemed-Compliant Financial Institution» secondo il modello 2 IGA ai sensi delle Sections 1471 – 1474 dell'Internal Revenue Code statunitense (FATCA).

La banca depositaria può delegare la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e collettivi in Svizzera o all'estero, sempreché ciò sia nell'interesse di una custodia adeguata. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, la loro custodia può essere delegata solo a depositari terzi o collettivi sottoposti a vigilanza. Fa eccezione la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o collettivo soggetto a vigilanza non sia possibile, segnatamente a causa di norme di legge imperative oppure a seguito delle caratteristiche del prodotto d'investimento in questione. La custodia di terzi e collettiva comporta, per la direzione, la perdita della proprietà individuale dei titoli depositati, dei quali diventa quindi solo comproprietaria. Inoltre, i depositari terzi e collettivi – qualora non siano sottoposti a vigilanza – non sono tenuti a soddisfare i requisiti organizzativi richiesti alle banche svizzere.

La banca depositaria risponde per i danni causati dai mandatari se non è in grado di comprovare di aver agito con la debita diligenza nella loro scelta, istruzione e sorveglianza.

4. Informazioni relative a terzi

4.1 Uffici di pagamento

La funzione di ufficio di pagamento è svolta da UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo e dalle sue agenzie in Svizzera.

4.2 Distributore

La distribuzione dei comparti è affidata a VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA, Losanna.

5. Altre informazioni

5.1 Indicazioni utili

Vaudoise Umbrella Fund – Defensive		
	Codice ISIN	Numero di valore
Classe «A»	CH0348205045	34820504
Classe «D»	CH0348066702	34806670
Classe «M»	CH0348066819	34806681
Classe «N»	CH0348066850	34806685
Classe «P»	CH0575998080	57599808
Vaudoise Umbrella Fund – Balanced		
	Codice ISIN	Numero di valore
Classe «A»	CH0348067023	34806702
Classe «D»	CH0348067098	34806709
Classe «N»	CH0348067171	34806717
Classe «P»	CH0575998460	57599846

Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic		
	Codice ISIN	Numero di valore
Classe «A»	CH0348067270	34806727
Classe «B»	CH1610597648	161059764
Classe «D»	CH0348067338	34806733
Classe «N»	CH0348067403	34806740
Classe «P»	CH0575999880	57599988
Classe «S»	CH0526180770	52618077

Quotazione delle quote:	nessuna
Esercizio contabile:	dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Durata del fondo:	indeterminata
Unità di conto:	franco svizzero (CHF)
Moneta di riferimento dei comparti:	franco svizzero (CHF)
Quote:	le quote non sono emesse in forma di titoli, ma soltanto contabilizzate a nome dell'investitore. L'investitore non può esigere la consegna di un certificato di quote nominativo o al portatore.
Prezzo di emissione iniziale:	CHF 100
Sottoscrizione minima / Lotto minimo negoziabile:	0.001
Impiego degli utili:	Capitalizzazione

5.2 Pubblicazioni del fondo

Altre informazioni sul fondo a ombrello risp. sui comparti figurano nell'ultimo rapporto annuale o semestrale. Informazioni aggiornate sono inoltre disponibili sul sito web «www.vaudoise.ch».

Il prospetto e il contratto del fondo, il foglio informativo di base e i rapporti annuali o semestrali possono essere richiesti gratuitamente alla direzione del fondo, alla banca depositaria e a tutti i distributori.

In caso di modifiche del contratto del fondo, di cambiamenti della direzione, della banca depositaria o in caso di scioglimento del fondo, la direzione provvederà a pubblicare tali informazioni sul sito web di Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch).

La pubblicazione dei prezzi per tutte le classi di quote avviene ogni giorno in cui hanno luogo emissioni e riscatti di quote, ossia di principio il giovedì, sul sito web di Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch).

5.3 Restrizioni di vendita

I comparti non sono autorizzati alla distribuzione all'estero. Le quote dei comparti non possono essere offerte, vendute o consegnate all'estero.

In particolare, le quote dei comparti non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti.

Nessuna azione di partecipazione verrà proposta all'interno degli Stati Uniti o a investitori che siano investitori americani. Per investitore americano si intende chiunque:

(i) sia una US Person ai sensi dell'articolo 7701(a)(30) dell'«Internal Revenue Code» degli Stati Uniti del 1986, e sue successive modifiche, e delle regolamentazioni del Treasury statunitense promulgate su questa base;

(ii) sia una US Person ai sensi della regolamentazione S dello «US Securities Act» del 1993 (17 CFR § 230.902(k));

(iii) non sia una non US Person ai sensi della regola 4.7 della «Commodity Futures Trading Commission» degli Stati Uniti (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv));

(iv) risieda negli Stati Uniti ai sensi della regola 202(a)(30)-1 dell'«Investment Advisers Act» degli Stati Uniti del 1940, e sue successive modifiche; o

(v) si configuri come un trust, un'entità o qualsiasi altra struttura creata allo scopo di permettere a investitori americani di investire in questo fondo.

6. Altre informazioni sugli investimenti

6.1 Profilo dell'investitore tipo

A) Vaudoise Umbrella Fund – Defensive

La strategia del comparto è adatta agli investitori in cerca di stabilità e di un basso livello di rischio. Le oscillazioni del capitale sono minime.

Si informa l'investitore che l'investimento nel comparto non offre la liquidità di un fondo in strumenti del mercato monetario o di un conto bancario, poiché l'emissione e il riscatto hanno frequenza settimanale. Non si può in alcun caso garantire che l'obiettivo d'investimento del comparto venga raggiunto.

B) Vaudoise Umbrella Fund – Balanced

La strategia del comparto è adatta agli investitori che intendono operare su un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine. Gli investitori possono aspettarsi oscillazioni dei corsi, ma anche opportunità di ottenere rendimenti interessanti a medio o lungo termine.

Si informa l'investitore che l'investimento nel comparto non offre la liquidità di un fondo in strumenti del mercato monetario o di un conto bancario, poiché l'emissione e il riscatto hanno frequenza settimanale. Non si può in alcun caso garantire che l'obiettivo d'investimento del comparto venga raggiunto.

C) Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic

La strategia del comparto è adatta agli investitori che intendono operare su un orizzonte d'investimento a lungo termine e mirano innanzitutto a ottenere una crescita del capitale. Gli investitori possono aspettarsi oscillazioni dei corsi, ma anche opportunità di ottenere rendimenti interessanti a lungo termine.

Si informa l'investitore che l'investimento nel comparto non offre la liquidità di un fondo in strumenti del mercato monetario o di un conto bancario, poiché l'emissione e il riscatto hanno frequenza settimanale. Non si può in alcun caso garantire che l'obiettivo d'investimento del comparto venga raggiunto.

6.2 Restrizioni di investimento

Le restrizioni di investimento sono descritte in modo dettagliato nel contratto del fondo.

In particolare, la direzione può investire fino al 35% di ogni comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente, purché siano emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell'OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui fanno parte la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea.

Per il resto, la direzione può, per ciascun comparto, investire fino al 100% del relativo patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente, purché siano emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell'OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui fanno parte la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea. In questo caso, il fondo dovrà detenere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni; inoltre, al massimo il 30% del patrimonio del fondo può essere investito in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario della stessa emissione. In qualità di emittente o garante sono ammessi: la Confederazione elvetica, gli Stati Uniti d'America nonché le banche cantonali svizzere con garanzia pubblica o gli Stati con un rating almeno pari ad AA.

7. Disposizioni dettagliate

Tutte le informazioni complementari riguardanti il fondo a ombrello, quali ad esempio la valutazione del patrimonio, l'indicazione di tutte le remunerazioni e le spese accessorie addebitate all'investitore e al fondo, nonché l'utilizzazione del risultato, sono descritte dettagliatamente nel contratto del fondo.

Parte II: Contratto del fondo

I. Nozioni di base

§ 1 Denominazione, ragione sociale e sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore patrimoniale

1. «**Vaudoise Umbrella Fund**» è un fondo d'investimento contrattuale della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» (di seguito il «fondo a ombrello») ai sensi degli artt. 25 e segg. in relazione agli artt. 68 e segg. nonché 92 e segg. della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (di seguito «LICol»).

   Attualmente il fondo a ombrello comprende i seguenti comparti:

- **Vaudoise Umbrella Fund – Defensive**
- **Vaudoise Umbrella Fund – Balanced**
- **Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic**

2. La direzione del fondo è UBS Fund Management (Switzerland) SA, Basilea.
3. La banca depositaria è UBS Switzerland AG, Zurigo.
4. Il gestore patrimoniale è VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA, Losanna.

II. Diritti e obblighi delle parti contraenti

§ 2 Contratto del fondo

I rapporti giuridici tra gli investitori da una parte e la direzione del fondo e la banca depositaria dall'altra sono disciplinati dal presente contratto e dalle relative disposizioni della LICol.

§ 3 Direzione del fondo

1. La direzione del fondo amministra i comparti autonomamente a nome proprio e per conto degli investitori. Essa decide in particolare riguardo all'emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione. Alla direzione del fondo competono il calcolo del valore netto d'inventario dei comparti e la fissazione dei prezzi d'emissione e di riscatto delle quote. Essa cura l'esercizio di tutti i diritti inerenti al fondo a ombrello e ai comparti.
   La direzione del fondo e i suoi mandatari sottostanno agli obblighi di fedeltà, diligenza e informazione. Essi operano in modo autonomo ed esclusivamente nell'interesse degli investitori. La direzione del fondo e i suoi mandatari adottano le misure organizzative necessarie per lo svolgimento di tali attività. Inoltre, garantiscono una rendicontazione sugli investimenti collettivi che amministrano e comunicano tutti i costi e le spese gravanti direttamente o indirettamente sugli investitori, nonché le remunerazioni da parte di terzi, in particolare commissioni, ribassi e altri vantaggi pecuniari.
2. La direzione del fondo può delegare decisioni in materia d'investimento nonché altri compiti parziali, sempreché ciò sia nell'interesse di una gestione adeguata. Essa incarica soltanto persone che dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza richieste per svolgere tale attività, nonché delle autorizzazioni a tal fine necessarie. Essa istruisce e sorveglia con attenzione i terzi a cui ha fatto ricorso.
3. È consentito delegare le decisioni di investimento solo a gestori patrimoniali che dispongono della necessaria autorizzazione.
   La direzione rimane responsabile dell'adempimento degli obblighi imposti dalla legislazione in materia di vigilanza e tutela gli interessi degli investitori nella delega di compiti. La direzione del fondo è responsabile degli atti delle persone a cui ha trasferito compiti come fossero suoi propri atti.
4. Con l'accordo della banca depositaria, la direzione del fondo può richiedere alle autorità di vigilanza l'approvazione di una modifica al presente contratto (cfr. § 27) e può creare nuovi comparti con il consenso dell'autorità di vigilanza.
5. La direzione del fondo può raggruppare certi comparti con altri comparti o con altri fondi di investimento secondo le disposizioni del § 24 o trasformarli in un'altra forma giuridica di investimento collettivo di capitale secondo le disposizioni del § 25, oppure sciogliere il fondo a ombrello o i suddetti comparti secondo le disposizioni del § 26.
6. La direzione del fondo ha diritto alle remunerazioni previste ai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare del contratto d'investimento collettivo e al rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.

§ 4 Banca depositaria

1. La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, provvede all'emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico pagamenti per conto dei comparti.
2. La banca depositaria e i suoi mandatari sottostanno all'obbligo di fedeltà, di diligenza e d'informazione. Essi operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori, adottando le misure organizzative necessarie per lo svolgimento di tali attività. Inoltre, garantiscono una rendicontazione sul fondo a ombrello e sui comparti che custodiscono e comunicano tutti i costi e le spese gravanti direttamente o indirettamente sugli investitori, nonché le remunerazioni da parte di terzi, in particolare commissioni, ribassi e altri vantaggi pecuniari.
3. La banca depositaria è responsabile della gestione del conto e del deposito dei comparti, ma non può disporre autonomamente sul relativo patrimonio.
4. La banca depositaria garantisce che, negli affari inerenti al patrimonio del fondo a ombrello o dei comparti, il controvalore le sia trasferito entro i termini usuali. Essa informa la direzione del fondo qualora il controvalore non sia corrisposto entro il termine usuale e, se possibile, esige dalla controparte il risarcimento del valore patrimoniale interessato.
5. La banca depositaria tiene i registri e i conti necessari in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento i valori patrimoniali custoditi dei singoli comparti del fondo a ombrello. Per i valori patrimoniali che non possono essere presi in custodia, la banca depositaria verifica la proprietà della direzione del fondo e tiene i registri corrispondenti.
6. La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio dei comparti a depositari terzi o centrali in Svizzera o all'estero, sempreché sia garantita una custodia adeguata. Essa controlla che il depositario terzo o centrale da essa incaricato:
   a) disponga di un'organizzazione adeguata, delle garanzie finanziarie e delle qualifiche professionali necessarie per il tipo e la complessità dei valori patrimoniali che vengono a lui affidati;
   b) sia assoggettato a una regolare revisione esterna, tale pertanto da assicurare che gli strumenti finanziari si trovino in suo possesso;
   c) sia in grado di custodire i valori patrimoniali a lui affidati dalla banca depositaria in modo che essa possa identificarne in ogni momento e senza equivoci l'appartenenza al patrimonio del fondo mediante regolari verifiche della concordanza tra il portafoglio e i conti;
   d) rispetti le prescrizioni applicabili alla banca depositaria in materia di corretta esecuzione dei compiti a lui delegati e di prevenzione dei conflitti d'interessi.

   La banca depositaria risponde del danno causato dal mandatario se non è in grado di provare di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze nella sua selezione, istruzione e sorveglianza. Il prospetto contiene delle spiegazioni sui rischi inerenti al trasferimento della custodia a un depositario terzo o centrale.
   La custodia di strumenti finanziari può essere trasferita ai sensi del capoverso precedente solo a un depositario terzo o centrale che sia soggetto a vigilanza. Fa eccezione a tale regola la custodia imperativa in un luogo in cui la delega a un depositario terzo o centrale soggetto a vigilanza non è possibile, segnatamente a causa di norme di legge imperative oppure a seguito delle caratteristiche del prodotto d'investimento in questione. Gli investitori vanno informati nel prospetto circa i termini della custodia da parte di depositari terzi o centrali non soggetti a vigilanza.
7. La banca depositaria provvede affinché la direzione del fondo rispetti la legge e il contratto del fondo. Essa controlla che il calcolo del valore netto d'inventario e del prezzo di emissione e di riscatto delle quote, nonché le decisioni inerenti agli investimenti, siano conformi alla legge e al contratto del fondo e che il risultato venga utilizzato conformemente a tale contratto. La banca depositaria non è responsabile della scelta degli investimenti effettuati dalla direzione del fondo nel quadro delle prescrizioni d'investimento.
8. La banca depositaria ha diritto alle remunerazioni previste ai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nella regolare esecuzione del contratto

d'investimento collettivo e al rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.

9. La banca depositaria non è responsabile della custodia del patrimonio di altri fondi nei quali questo fondo investe, a meno che questo compito non le venga delegato.

§ 5 Investitori

1. La cerchia degli investitori non è limitata. Per singole classi sono possibili limitazioni ai sensi del § 6 punto 4. La direzione del fondo e la banca depositaria si assicurano che gli investitori rispettino le eventuali limitazioni previste per singole classi ai sensi del § 6 punto 4. Qualora l'investitore effettui la sottoscrizione tramite una banca che agisce in veste d'intestatario (nominee), spetta a quest'ultima verificare che l'investitore rispetti tali limitazioni.
2. Tramite la sottoscrizione del contratto e il versamento in contanti, l'investitore acquisisce nei confronti della direzione del fondo il diritto alla partecipazione al patrimonio e al reddito di un comparto del fondo a ombrello. Unicamente nell'ambito del lancio del fondo o dei comparti, su richiesta dell'investitore e con l'approvazione della direzione del fondo, per gli investitori della classe N è possibile effettuare un conferimento in natura in luogo del versamento in contanti, ai sensi delle disposizioni del § 17 punto 7. Il diritto dell'investitore è rappresentato da quote.
3. L'investitore ha unicamente diritto alla partecipazione al patrimonio e al reddito dei comparti che sottoscrive. I debiti assunti a titolo di un comparto sono coperti unicamente dai valori patrimoniali di detto comparto.
4. L'investitore s'impegna unicamente a pagare il controvalore delle quote del comparto che sottoscrive. Egli non ha alcuna responsabilità personale per quanto riguarda i debiti del fondo a ombrello o del comparto.
5. La direzione del fondo fornisce in qualsiasi momento all'investitore le necessarie informazioni in merito alle basi di calcolo del valore netto d'inventario delle quote. La direzione del fondo, qualora l'investitore sia interessato a informazioni più dettagliate sulle singole operazioni come l'esercizio dei diritti societari e quelli di creditore, la gestione del rischio o conferimenti o versamenti in natura, è tenuta a fornirle in ogni momento. Gli investitori possono chiedere al tribunale della sede della direzione del fondo che la società di audit o un altro perito esaminino i fatti per i quali sono necessari chiarimenti e presentino loro un rendiconto.
6. Gli investitori possono disdire in qualsiasi momento il contratto del fondo e richiedere al rispettivo comparto il pagamento della loro quota in contanti ai sensi delle disposizioni del § 17.
7. Gli investitori devono poter provare, su richiesta della direzione del fondo, della banca depositaria e dei suoi mandatari, che adempiono in ogni momento le condizioni di legge e/o del contratto del fondo riguardanti la partecipazione al comparto o a determinate classi di quote. Inoltre, essi devono informare immediatamente la direzione del fondo, la banca depositaria o i suoi mandatari qualora non adempiano più a queste condizioni.
   Gli investitori sono responsabili nei confronti del comparto interessato di qualsiasi perdita subita a seguito di dichiarazioni false o incomplete relativamente al rispetto delle condizioni di legge o del contratto del fondo, ad esempio circa un'esenzione fiscale o un trattamento fiscale speciale del comparto interessato.
8. La direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, è costretta a riscattare coattamente le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se:
   a) ciò è indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
   b) l'investitore non adempie più alle esigenze legali, contrattuali o statutarie per partecipare a un comparto.
9. Inoltre, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, ha la facoltà di riscattare coattamente le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se:
   a) la partecipazione dell'investitore al comparto sia suscettibile di ledere in maniera importante gli interessi economici degli altri investitori, segnatamente quando la partecipazione può portare a pregiudizi fiscali per il fondo a ombrello in Svizzera e/o all'estero;
   b) l'investitore abbia acquistato o detenga quote violando le disposizioni di una vigente legge svizzera o estera, del presente contratto o del prospetto del fondo, in particolare le disposizioni relative alle eventuali condizioni di partecipazione ai comparti e/o alle classi di quote o le disposizioni del prospetto in materia di restrizioni di vendita (sezione 5.5 del prospetto);
   c) sono minacciati gli interessi economici degli investitori, in particolare laddove singoli investitori mirano a ottenere vantaggi patrimoniali tramite sottoscrizioni sistematiche e successivi riscatti immediati sfruttando gli scarti temporali tra la determinazione dei corsi di chiusura e la valutazione del patrimonio del fondo (market timing).

§ 6 Quote e classi di quote

1. Per ciascun comparto, la direzione del fondo ha in qualsiasi momento la facoltà di creare, sopprimere o riunire classi di quote con il consenso della banca depositaria e l'approvazione dell'autorità di vigilanza. Tutte le classi di quote autorizzano la partecipazione al patrimonio del comparto indiviso, peraltro non segmentato. In ragione degli addebiti, dei costi o di distribuzioni variabili in funzione delle classi, ma anche di rendimenti specifici a seconda delle classi, l'entità di tale partecipazione può variare e le diverse classi di quote possono pertanto presentare un diverso valore netto d'inventario per quota. Il patrimonio globale di ogni comparto risponde per i costi specifici delle singole classi.
2. La creazione, soppressione o riunione di classi di quote sono pubblicate nell'organo di pubblicazione. Soltanto il raggruppamento è da considerarsi quale modifica al contratto del fondo ai sensi del § 27.
3. Le diverse classi di quote possono differire l'una dall'altra con riferimento a struttura dei costi, valuta di riferimento, copertura valutaria, distribuzione o capitalizzazione dei ricavi, investimento minimo e cerchia degli investitori.
   Le remunerazioni e le spese sono addebitate unicamente alle classi di quote alle quali sono fornite determinate prestazioni. Remunerazioni e spese che non possono essere chiaramente attribuite a una determinata classe di quote vengono ripartite tra tutte le classi in proporzione alla partecipazione di ciascuna al patrimonio del comparto.
4. Attualmente esistono le seguenti classi di quote:

Classe di quote	*Aperta a*	*Comparto*
Classe A	aperta unicamente a Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA per l'investimento del patrimonio di previdenza (a premi unici o periodici) a proprio nome ma per conto dei contraenti di assicurazioni sulla vita presso Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA.	Vaudoise Umbrella Fund – Defensive Vaudoise Umbrella Fund – Balanced Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic
Classe B	aperta unicamente a Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA per l'investimento del patrimonio di previdenza (Piano previdenziale EasyLife a premi periodici) a proprio nome ma per conto dei contraenti di assicurazioni sulla vita presso Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA.	Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic
Classe D	aperta a tutti gli investitori domiciliati in Svizzera che si iscrivono tramite la piattaforma internet «VAUDOISE Invest Plus» gestita da VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA. Le sottoscrizioni vengono effettuate esclusivamente attraverso le banche che hanno un rapporto di collaborazione con VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA.	Vaudoise Umbrella Fund – Defensive Vaudoise Umbrella Fund – Balanced Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic
Classe M	aperta unicamente a Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA per l'investimento del patrimonio di previdenza a proprio nome ma per conto dei contraenti di assicurazioni sulla vita presso Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA, che hanno costituito in pegno la propria polizza di assicurazione sulla vita per finanziare un prestito ipotecario.	Vaudoise Umbrella Fund – Defensive
Classe N	aperta unicamente a Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA, Vaudoise	Vaudoise Umbrella Fund – Defensive

	Assurances Holding SA e Mutuelle Vaudoise, Société coopérative, per l'investimento del rispettivo patrimonio globale («nostro») a proprio nome e per proprio conto.	Vaudoise Umbrella Fund – Balanced Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic
Classe P	aperta unicamente agli investitori che sottoscrivono quote dei comparti del fondo a ombrello (i) nell'ambito di una relazione di gestione patrimoniale a lungo termine con un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 lett. a LSerFi approvato da VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA, e (ii) che non hanno dichiarato, ai sensi degli artt. 10 cpv. 3ter LiCol e 6a OICol, di non voler essere considerati investitori qualificati.	Vaudoise Umbrella Fund – Defensive Vaudoise Umbrella Fund – Balanced Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic
Classe S	aperta unicamente a Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA per l'investimento del patrimonio di previdenza (a premi unici legati ai prodotti «rendita») a proprio nome ma per conto dei contraenti di assicurazioni sulla vita presso Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA.	Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic

5. Le quote non sono emesse in forma di titoli, ma soltanto contabilizzate, e devono essere imperativamente conservate dalla banca depositaria del comparto presso un deposito a nome dell'investitore o della banca che agisce in veste d'intestatario per conto dell'investitore. L'investitore non può esigere la consegna di un certificato di quote nominativo o al portatore.

6. La direzione del fondo e/o la banca depositaria sono tenute a richiedere agli investitori che non adempiono più le condizioni di partecipazione a una classe di quote la restituzione delle rispettive quote entro 30 giorni di calendario ai sensi del § 17, il loro trasferimento a una persona che soddisfa le condizioni citate o la loro conversione con quote di un'altra classe della quale essi adempiono le condizioni. Se l'investitore non dà seguito a questa richiesta, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, deve effettuare una conversione coatta con un'altra classe di quote oppure, se ciò non fosse possibile, un riscatto coatto delle quote in questione ai sensi dell'art. 5 punto 8.

III. Direttive della politica d'investimento

A Principi d'investimento

§ 7 Rispetto dei principi d'investimento

1. Nella scelta dei singoli investimenti, la direzione del fondo deve rispettare il principio della ripartizione equilibrata dei rischi, attenendosi alle limitazioni percentuali indicate qui di seguito. Queste limitazioni si applicano al valore di mercato del patrimonio di ogni comparto e devono essere costantemente rispettate. Ogni comparto deve adempiere alle limitazioni d'investimento entro sei mesi dalla scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio).

2. Se i limiti vengono superati a seguito di cambiamenti del mercato, gli investimenti dovranno essere riportati nei limiti ammessi entro un termine adeguato, fermo restando il rispetto degli interessi degli investitori. In caso di violazione attiva delle disposizioni in materia di investimenti, in particolare mediante acquisti o vendite, il volume degli investimenti deve essere immediatamente ridotto al livello consentito. Se gli investitori non vengono risarciti per il danno derivante da una violazione attiva delle disposizioni in materia di investimenti, tale violazione deve essere immediatamente comunicata alla società di revisione e pubblicata quanto prima sugli organi di stampa. La comunicazione e la pubblicazione devono comprendere una descrizione dettagliata della violazione attiva delle disposizioni di investimento e del danno che ne è derivato per gli investitori. La relazione annuale deve rendere conto di tutte le violazioni attive delle disposizioni di investimento. Qualora le limitazioni relative ai derivati secondo il § 12 fossero violate in seguito a una variazione del delta, lo stato regolare deve essere ristabilito al più tardi entro tre giorni lavorativi bancari, fermo restando il rispetto degli interessi degli investitori.

§ 8 Obiettivo e politica d'investimento

1. Nell'ambito della politica d'investimento specifica di ogni comparto secondo il punto 2 sottostante, la direzione del fondo può investire il patrimonio di ogni comparto negli investimenti elencati qui di seguito. I rischi connessi a tali investimenti devono essere indicati nel prospetto:

   a) Valori mobiliari, ossia cartevalori emesse in grande numero e in diritti non incorporati aventi la medesima funzione (diritti valori), che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico e che incorporano un diritto di partecipazione o di credito oppure il diritto di acquistare, mediante sottoscrizione o conversione, tali cartevalori o diritti valori, segnatamente i warrant.
   Gli investimenti in cartevalori provenienti da nuove emissioni sono consentiti solo se la loro ammissione in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico è prevista dalle condizioni di emissione. Se tale ammissione non è stata ottenuta un anno dopo il loro acquisto, i titoli devono essere venduti entro un mese oppure assimilati alla regola di limitazione di cui al punto 1, lettera g).

   b) Derivati, qualora (i) il loro valore di base sia rappresentato da valori mobiliari secondo la lettera a), derivati secondo la lettera b), quote di investimenti collettivi di capitale secondo la lettera d), strumenti del mercato monetario secondo la lettera e), indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio, crediti o divise, e qualora (ii) il loro valore di base sia ammesso quale investimento conformemente al contratto del fondo. I derivati devono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure su un mercato Over-the-Counter (di seguito «OTC»).
   Le operazioni OTC sono autorizzate unicamente se (i) la controparte è un intermediario finanziario specializzato in questo genere di operazioni e sottoposto a vigilanza e se (ii) i derivati OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione all'emittente è possibile in ogni momento. Inoltre, devono poter essere valutati in modo affidabile e tracciabile. I derivati possono essere utilizzati secondo il § 12.

   c) Prodotti strutturati, qualora (i) il loro valore di base sia rappresentato da valori mobiliari secondo la lettera a), derivati secondo la lettera b), prodotti strutturati secondo la lettera c), quote di investimenti collettivi di capitale secondo la lettera d), strumenti del mercato monetario secondo la lettera e), indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio, crediti o divise, e qualora (ii) il loro valore di base sia ammesso quale investimento conformemente al contratto del fondo. I prodotti strutturati possono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC.
   Le operazioni OTC sono autorizzate unicamente se (i) la controparte è un intermediario finanziario specializzato in questo genere di operazioni e sottoposto a vigilanza e se (ii) i derivati OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione all'emittente è possibile in ogni momento. Inoltre, devono poter essere valutati in modo affidabile e tracciabile.

   d) da) Quote di altri investimenti collettivi di capitale (di seguito «altri fondi») di diritto svizzero di tipo «fondi in valori mobiliari».
   db) Quote di altri fondi di diritto svizzero di tipo «altri fondi per investimenti tradizionali».
   dc) Quote di altri fondi di diritto svizzero di tipo «altri fondi per investimenti alternativi».
   dd) Quote di altri fondi di diritto svizzero di tipo «fondi immobiliari».
   de) Quote di altri fondi europei sotto forma di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari che soddisfano le relative direttive dell'Unione europea (OICVM).
   df) Quote di altri fondi esteri sotto forma di organismi d'investimento collettivo analoghi ai fondi di diritto svizzero di tipo «altri fondi per investimenti tradizionali».
   dg) Quote di altri fondi esteri sotto forma di organismi d'investimento collettivo analoghi ai fondi di diritto svizzero di tipo «altri fondi per investimenti alternativi».
   Sono autorizzate le quote di fondi di diritto svizzero o estero sotto forma di fondi di fondi (fondi che investono oltre il 49% in altri fondi collettivi di capitali) assimilabili a un fondo di diritto svizzero di tipo «fondo in valori mobiliari», «altri fondi in investimenti tradizionali» o «altri fondi in investimenti alternativi».
   La frequenza dei riscatti negli altri fondi deve corrispondere almeno a quella del comparto che vi investe.
   Gli altri fondi devono essere fondi d'investimento collettivo aperti (fondi d'investimento contrattuali o società d'investimento a capitale variabile o forme giuridiche equivalenti) ammessi come investimenti collettivi di capitale nei rispettivi Stati in cui hanno sede e sottoposti a una vigilanza

finalizzata alla protezione degli investitori equivalente a quella vigente in Svizzera e che garantiscano l'assistenza amministrativa internazionale in materia.
La direzione del fondo, secondo il § 19, può investire in quote di altri fondi gestiti direttamente o indirettamente da essa stessa oppure da società alle quali è legata da una gestione comune, dal controllo o da una partecipazione rilevante diretta o indiretta.
In ogni caso, gli investimenti in altri fondi che non rispondono ai precedenti criteri si qualificheranno come altri investimenti ai sensi della seguente lettera g) e saranno soggetti al relativo limite del 10%.
Conformemente al § 15 punto 8, la direzione del fondo può investire al massimo il 49% del patrimonio di un comparto in quote di un medesimo altro fondo seguente: UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Passive, UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Passive, Ethos – Equities CH Indexed Corporate Governance, 1895 Fund – ESG Global Equities Passive e iShares SBI AAA-BBB Bond Index Fund (CH) e 1956 Fund - Swiss Large Cap Passive.

e) Strumenti del mercato monetario, purché liquidi e valutabili nonché quotati in borsa o su altri mercati regolamentati e accessibili al pubblico; gli strumenti del mercato monetario non quotati in borsa o su altri mercati accessibili al pubblico possono essere acquistati unicamente se l'emissione o l'emittente sottostà alle disposizioni sulla protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti da emittenti ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 OICol.
f) Depositi a vista e a termine, con scadenze fino a dodici mesi, presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
g) Altri investimenti oltre a quelli menzionati alle precedenti lettere a)-f), fino a un importo massimo totale del 10% del patrimonio del rispettivo comparto; non sono autorizzati (i) investimenti diretti in metalli preziosi, certificati di metalli preziosi, materie prime e titoli di materie prime nonché (ii) autentiche vendite allo scoperto di investimenti di qualunque tipo.

2. La politica d'investimento dei comparti è illustrata di seguito.

A) Vaudoise Umbrella Fund – Defensive

Dedotta la liquidità, il comparto investe come segue.

1. Obbligazioni (comprese obbligazioni convertibili, titoli convertibili e obbligazioni a opzione) e altri titoli o diritti di credito a reddito fisso o variabile emessi da debitori privati o pubblici, sotto forma d'investimento indiretto, tramite altri fondi ai sensi del § 8 punto 1 lettere da), db), de) e df): investimento minimo del 51%, fino a un massimo del 100%.
2. Strumenti del mercato monetario e depositi a vista o a termine: congiuntamente, investimento massimo del 49%.
3. Metalli preziosi sotto forma d'investimento indiretto, tramite altri fondi ai sensi del § 8 punto 1 lettere db), dc) e dg): investimento massimo del 10%.
4. Valori immobiliari sotto forma d'investimento indiretto, tramite altri fondi ai sensi del § 8 punto 1 lettere db), dd) e df): investimento massimo del 10%.
5. Investimenti alternativi, ovvero gli investimenti in altri fondi ai sensi del § 8 punto 1 lettere dc) e dg) : investimento massimo del 10%.
6. Derivati, principalmente per coprire il rischio di cambio degli investimenti denominati in monete diverse dal franco svizzero.

Gli investimenti ai sensi del § 8 punto 1 lettere dc), db), dd), dg), l'indicazione precedente nel punto 3 e fondo di fondi non possono complessivamente superare il 30%.

B) Vaudoise Umbrella Fund – Balanced

Dedotta la liquidità, il comparto investe come segue.

1. Obbligazioni (comprese obbligazioni convertibili, titoli convertibili e obbligazioni a opzione) e altri titoli o diritti di credito a reddito fisso o variabile emessi da debitori privati o pubblici, sotto forma d'investimento indiretto, tramite altri fondi ai sensi del § 8 punto 1 lettere da), db), de) e df): investimento minimo del 31%, fino a un massimo del 70%.
2. Titoli e diritti partecipazione svizzeri ed esteri (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e altri), compresi i relativi warrant, sotto forma d'investimento indiretto, tramite altri fondi ai sensi del § 8 punto 1 lettere da), db), de) e df): investimento minimo del 20%, fino a un massimo del 50%.
3. Strumenti del mercato monetario e depositi a vista o a termine: congiuntamente, investimento massimo del 49%.
4. Metalli preziosi sotto forma d'investimento indiretto, tramite altri fondi ai sensi del § 8 punto 1 lettere db), dc) e dg): investimento massimo del 10%.
5. Valori immobiliari, sotto forma d'investimento indiretto, tramite altri fondi ai sensi del § 8 punto 1 lettere db), dd) e df): investimento massimo del 15%.
6. Investimenti alternativi, sotto forma d'investimento indiretto, tramite altri fondi ai sensi del § 8 punto 1 lettere dc) e dg): investimento massimo del 10%.
7. Derivati, principalmente per coprire il rischio di cambio degli investimenti denominati in monete diverse dal franco svizzero.

Gli investimenti ai sensi del § 8 punto 1 lettere dc), dd), dg), l'indicazione precedente nel punto 4 e fondo di fondi non possono complessivamente superare il 30%.

C) Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic

Dedotta la liquidità, il comparto investe come segue.

1. Titoli e diritti partecipazione svizzeri ed esteri (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e altri), compresi i relativi warrant, sotto forma d'investimento indiretto, tramite altri fondi ai sensi del § 8 punto 1 lettere da), db), de) e df): investimento minimo del 51%, fino a un massimo del 100%.
2. Strumenti del mercato monetario e depositi a vista o a termine: congiuntamente, investimento massimo del 49%.
3. Metalli preziosi sotto forma d'investimento indiretto, tramite altri fondi ai sensi del § 8 punto 1 lettere db), dc) e dg): investimento massimo del 10%.
4. Valori immobiliari, sotto forma d'investimento indiretto, tramite altri fondi ai sensi del § 8 punto 1 lettere db), dd) e df): investimento massimo del 15%.
5. Investimenti alternativi, sotto forma d'investimento indiretto, tramite altri fondi ai sensi del § 8 punto 1 lettere dc) e dg): investimento massimo del 10%
6. Derivati, principalmente per coprire il rischio di cambio degli investimenti denominati in monete diverse dal franco svizzero.

Gli investimenti ai sensi del § 8 punto 1 lettere dc), dd), dg), l'indicazione precedente nel punto 3 e i fondi di fondi non possono complessivamente superare il 30%.

3. La direzione del fondo garantisce che la liquidità del fondo sia adeguata agli investimenti, alla politica d'investimento, alla ripartizione dei rischi, alla cerchia degli investitori e alla frequenza di rimborso delle quote. I dettagli relativi al processo di gestione del rischio di liquidità sono riportati nel prospetto.

§ 9 Liquidità

La direzione del fondo inoltre può detenere per ogni comparto un'adeguata posizione di liquidità sia nell'unità di conto del comparto interessato, sia in tutte le divise degli investimenti che il comparto è autorizzato a effettuare. Per liquidità sono da intendere depositi bancari, sia a vista che a termine, con scadenza fino a dodici mesi.

B Tecniche e strumenti d'investimento

§ 10 Prestiti di valori mobiliari

La direzione del fondo non effettua operazioni di prestito di valori mobiliari.

§ 11 Pronti contro termine

La direzione del fondo non effettua operazioni di pronti contro termine.

§ 12 Strumenti finanziari derivati (Approccio Commitment I)

1. La direzione del fondo può utilizzare strumenti derivati. Essa provvede affinché l'uso dei derivati non causi, per il loro effetto economico e anche in circostanze di mercato straordinarie, incongruenze con gli obiettivi di investimento definiti nel contratto del fondo, nel prospetto e nel foglio informativo di base, o una modifica delle caratteristiche d'investimento dei comparti. Inoltre, i valori sottostanti dei derivati devono rientrare tra gli investimenti ammessi ai sensi del presente contratto.
   Nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale, gli strumenti derivati possono essere utilizzati solo a scopo di copertura. È fatta salva la copertura dei rischi di mercato, di credito e di tasso d'interesse degli investimenti collettivi di capitale, nella misura in cui i rischi siano chiaramente individuabili e misurabili.
2. In sede di misurazione del rischio, viene applicato l'approccio Commitment. L'utilizzo di derivati, tenendo conto della copertura necessaria ai sensi del presente paragrafo, non produce quindi alcun effetto leva sul patrimonio del fondo e non dà luogo a vendite allo scoperto.
   Le disposizioni del presente paragrafo si applicano a ogni singolo comparto.
3. È consentito unicamente l'utilizzo di derivati standard (in senso stretto), ossia:
   a) opzioni call o put il cui valore alla scadenza dipende linearmente dalla differenza positiva o negativa tra il valore di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio e che è nulla se la differenza è di segno opposto;
   b) Credit Default Swaps (CDS);
   c) swaps i cui pagamenti dipendono linearmente e in modo "non-path dependent" dal valore del sottostante o da un importo assoluto;
   d) contratti a termine (future o forward) il cui valore dipende linearmente dal valore del sottostante.
4. In relazione all'effetto economico, l'utilizzo di derivati corrisponde a una vendita (riduzione dell'esposizione) oppure a un acquisto (aumento dell'esposizione) di un valore di base.
5. a) Nel caso di derivati che implicano una riduzione dell'esposizione, gli impegni assunti devono essere coperti in permanenza dai sottostanti corrispondenti, ad eccezione delle lettere b) e d).
   b) una copertura con altri investimenti è ammessa se il derivato che riduce l'esposizione si basa su un indice:
      – calcolato da un istituto esterno e indipendente;
      – rappresentativo degli investimenti usati per copertura;
      – in correlazione adeguata tra l'indice e gli investimenti.
   c) La direzione del fondo deve poter disporre in ogni momento e senza restrizioni di tali sottostanti o investimenti.
   d) Un derivato riduttivo dell'esposizione può essere ponderato con il «delta» per il calcolo dei sottostanti corrispondenti.
6. Per i derivati accrescitivi dell'esposizione, gli equivalenti dei sottostanti devono essere coperti in permanenza da mezzi analoghi alla liquidità ai sensi dell'art. 34 cpv. 5 OICol-FINMA. Per i future, le opzioni, gli swap e i forward, l'equivalente del sottostante si calcola ai sensi dell'allegato 1 OICol-FINMA.
7. Nella compensazione delle posizioni in derivati la direzione del fondo deve tenere conto delle seguenti regole:
   a) Le posizioni opposte in derivati dello stesso sottostante e le posizioni opposte in derivati e in investimenti dello stesso sottostante possono essere compensate tra loro, indipendentemente dalla compensazione dei derivati («netting»), se l'operazione con derivati è stata conclusa unicamente al fine di eliminare i rischi connessi ai derivati o agli investimenti acquisiti, non vengono trascurati rischi sostanziali e l'importo computabile dei derivati viene calcolato secondo l'art. 35 OICol-FINMA.
   b) Se nelle operazioni di copertura i derivati non si riferiscono allo stesso sottostante del valore patrimoniale da assicurare, ai fini di una compensazione («hedging») oltre alle regole riportate alla lettera a) devono essere soddisfatte anche le condizioni seguenti: le operazioni con derivati non si devono basare su una strategia d'investimento finalizzata al conseguimento di un utile, il derivato deve comportare una riduzione comprovabile del rischio, i rischi del derivato devono essere pareggiati, i derivati, i sottostanti e i beni patrimoniali da compensare si devono riferire alla stessa categoria di strumenti finanziari e la strategia di copertura deve essere efficace anche in condizioni di mercato straordinarie.
   c) A prescindere dai requisiti elencati alla lettera b), i derivati utilizzati ad esclusiva copertura dei rischi di cambio e che non implicano un effetto leva o ulteriori rischi di mercato possono essere compensati nel calcolo della somma degli impegni in derivati.
   d) Sono ammesse operazioni di copertura garantite da derivati sui tassi d'interesse. Le obbligazioni convertibili possono non essere prese in considerazione nel calcolo dell'impegno in derivati.
8. La direzione del fondo può utilizzare sia strumenti finanziari derivati standardizzati che non standardizzati. Essa può effettuare operazioni su derivati negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico oppure OTC (Over-the-Counter).
9. a) La direzione del fondo può concludere operazioni OTC unicamente con intermediari finanziari specializzati in questo genere di transazioni, sottoposti a vigilanza e che garantiscono un'esecuzione ineccepibile delle operazioni. Se la controparte non è una banca depositaria, tale controparte o il garante deve presentare un'elevata solvibilità.
   b) Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile; inoltre, in ogni momento deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un'operazione in contropartita al valore di mercato.
   c) Se per un derivato OTC non è disponibile un prezzo di mercato, il suo prezzo deve poter essere verificato in ogni momento, ricorrendo a un modello di valutazione adeguato e riconosciuto nella prassi, sulla base del valore di mercato dei sottostanti dai quali il derivato è stato originato. Prima della conclusione di un contratto su un derivato di questo tipo devono essere raccolte, in linea di principio, offerte concrete da almeno due controparti. Di principio, il contratto deve essere stipulato con la controparte che ha sottoposto l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista del prezzo. Sono ammesse deroghe a tale principio ai fini della ripartizione dei rischi oppure se altre componenti contrattuali, tra cui la solvibilità o l'offerta di servizi, rendono un'altra offerta nel complesso più vantaggiosa per l'investitore. Inoltre, in via eccezionale è possibile rinunciare a raccogliere offerte da almeno due controparti se è nell'interesse degli investitori. La stipula del contratto e la determinazione del prezzo devono essere documentate in modo chiaro.
   d) Nell'ambito di un'operazione OTC, la direzione del fondo o i suoi mandatari possono accettare unicamente le garanzie che soddisfano i requisiti riportati all'art. 51 OICol-FINMA. L'emittente delle garanzie deve presentare un'elevata solvibilità e queste ultime non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al gruppo della controparte o dipendente da esso. Le garanzie devono denotare un'elevata liquidità, essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico e devono essere valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa.
   e) Nell'amministrare le garanzie la direzione del fondo o i suoi mandatari devono soddisfare gli obblighi e i requisiti previsti dall'art. 52 OICol-FINMA. In particolare, devono diversificare adeguatamente le garanzie rispetto a paesi, mercati ed emittenti. Una diversificazione degli elementi è considerata adeguata se le garanzie detenute da un singolo emittente non superano il 20% del valore netto d'inventario. Sono riservate le eccezioni per investimenti garantiti o emessi dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 83 OICol. Inoltre la direzione del fondo o i suoi mandatari devono poter ottenere in qualunque momento, senza il coinvolgimento e l'approvazione della controparte, il potere e la facoltà di disporre delle garanzie ricevute in caso d'insolvenza della controparte. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. Esse possono

essere custodite da un ente terzo di custodia sottoposto alla vigilanza su incarico della direzione del fondo se la proprietà delle garanzie non viene trasferita e l'ente terzo di custodia è indipendente dalla controparte.

10. I derivati devono, per quel che concerne il rispetto dei limiti legali e regolamentari (limiti massimi e minimi), essere presi in conto conformemente alla legislazione sugli investimenti collettivi di capitale.

11. Il prospetto contiene ulteriori informazioni:
    - sull'importanza dei derivati nell'ambito della strategia d'investimento;
    - in merito agli effetti dell'utilizzo di derivati sul profilo di rischio del fondo;
    - sui rischi di controparte dei derivati;
    - sul modello di misurazione dei rischi utilizzato;
    - sulla strategia in materia di garanzie.

§ 13 Assunzione e concessione di crediti

1. La direzione del fondo non può concedere crediti per conto dei comparti.
2. La direzione del fondo non può assumere crediti per conto dei comparti. Fanno eccezione a questa norma le posizioni di debito a breve termine assunte per motivi tecnici di gestione della tesoreria, nonché le posizioni di debito temporanee legate alle emissioni e ai rimborsi di quote del fondo fino a un massimo del 10% del patrimonio netto del comparto in questione.

§ 14 Impegni gravanti il patrimonio del fondo

1. La direzione del fondo non può costituire in pegno o in garanzia il patrimonio dei comparti.
2. Non è permesso gravare il patrimonio dei comparti con fideiussioni. Un derivato di credito accrescitivo dell'esposizione non va considerato come fideiussione ai sensi di questo paragrafo.

C. Limitazioni d'investimento

§ 15 Ripartizione dei rischi

1. Sono compresi nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi:
   a) investimenti ai sensi del § 8, tranne i derivati basati su indici, purché questi ultimi siano sufficientemente diversificati, rappresentativi dei mercati ai quali si riferiscono e pubblicati in maniera adeguata;
   b) liquidità ai sensi del § 9;
   c) crediti nei confronti di controparti derivanti da operazioni OTC.

   Le prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi valgono in particolare per ogni comparto.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendicontazione sono considerate come un emittente unico.
3. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio di un comparto, compresi i derivati e i prodotti strutturati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5% del patrimonio di un comparto non deve superare il 40% del patrimonio del comparto. Sono riservate le disposizioni dei punti 4 e 5.
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio di un comparto in depositi a vista e a termine presso la medesima banca. Tale limite è comprensivo sia delle liquidità ai sensi del § 9 sia degli investimenti in depositi bancari ai sensi del § 8.
5. La direzione del fondo può investire al massimo il 5% del patrimonio di un comparto in operazioni OTC con la medesima controparte. Tale limite aumenta al 10% del patrimonio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in un altro Stato membro dell'Unione europea oppure in un altro Stato nel quale la banca è sottoposta a una vigilanza equivalente a quella prevista in Svizzera. I crediti derivanti da operazioni OTC, se vengono coperti con garanzie sotto forma di attivi liquidi secondo gli artt. 50-55 OICoI-FINMA, non sono tenuti in considerazione nel calcolo del rischio di controparte.
6. Gli investimenti, i depositi e i crediti del medesimo emittente o debitore ai sensi dei precedenti punti 3-5 non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio di un comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dai seguenti punti 12 e 13.
7. Gli investimenti secondo il precedente punto 3 dello stesso gruppo di società non devono superare complessivamente il 20% del patrimonio di un comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dai seguenti punti 12 e 13.
8. In linea di principio la direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio di un comparto in quote di un medesimo altro fondo. Tuttavia la direzione del fondo può investire al massimo il 49% del patrimonio di un comparto in quote di un medesimo altro fondo seguente: UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Passive, UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Passive, Ethos – Equities CH Indexed Corporate Governance, 1895 Fund – ESG Global Equities Passive e iShares SBI AAA-BBB Bond Index Fund (CH) e 1956 Fund - Swiss Large Cap Passive. Gli altri fondi nei quali è investito oltre il 20% del patrimonio di un comparto devono prevedere la stessa frequenza di riscatto del comparto. Peraltro questi altri fondi non devono comportare un cumulo di spese per gli investitori.
9. La direzione del fondo non può acquisire diritti di partecipazione che rappresentino più del 10% dei diritti di voto oppure che le permettano di esercitare un influsso essenziale sulla gestione delle attività dell'emittente. In applicazione dell'art. 84 cpv. 2 OICoL e su richiesta della direzione del fondo, la FINMA ha escluso l'acquisizione di diritti di partecipazione in imprese a piccola o media capitalizzazione di borsa con sede in Svizzera. In questo tipo di società, la direzione del fondo non può:
   a. acquisire diritti di partecipazione che rappresentino più del 20% del totale dei diritti di voto;
   b. acquisire diritti di partecipazione che rappresentino più del 10% del totale dei diritti di voto per fondi d'investimento o comparti in cui i diritti di voto sono esercitati conformemente alle direttive di voto e alle normali procedure della direzione del fondo e la cui politica e le cui direttive d'investimento non sono determinate da un indice;
   c. acquisire diritti di partecipazione che rappresentino più del 10% del totale dei diritti di voto per fondi di investimento o comparti dello stesso promotore di fondi.

   In ogni caso, la direzione del fondo non può esercitare un influsso essenziale sulla gestione delle attività di un emittente. Ulteriori indicazioni sull'esercizio dei diritti di voto sono specificate nel prospetto.
10. Per il patrimonio di un comparto, la direzione del fondo può inoltre acquisire al massimo il 10% di titoli di partecipazione senza diritto di voto, titoli di debito e/o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente, nonché al massimo il 25% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale di un medesimo emittente.

    Queste limitazioni non si applicano se al momento dell'acquisto l'importo lordo dei titoli di debito, degli strumenti del mercato monetario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale non può essere calcolato.
11. Le limitazioni di cui ai precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da Stati o enti di diritto pubblico dell'OCSE oppure da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea fanno parte.
12. Il limite del 10% di cui al punto 3 aumenta al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da Stati o enti di diritto pubblico dell'OCSE oppure da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui fanno parte la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea. I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario citati non sono presi in considerazione per quanto concerne l'osservanza del limite del 40% ai sensi del punto 3. Tuttavia, i singoli limiti dei punti 3 e 5 non possono essere cumulati con il presente limite del 35%.
13. Il limite del 10% di cui al punto 3 aumenta al 100% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da Stati o enti di diritto pubblico dell'OCSE oppure da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui fanno parte la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea. In questo caso, il comparto dovrà detenere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni; inoltre, al massimo il 30% del patrimonio del comparto può essere investito in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario della stessa emissione. I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario citati non sono presi in considerazione per quanto concerne l'osservanza del limite del 40% ai sensi del punto 3.

14. Ai sensi delle suddette disposizioni sono ammessi in qualità di emittenti o garanti: la Confederazione elvetica, gli Stati Uniti d'America e le banche cantonali svizzere con garanzia di Stato o gli Stati con rating minimo pari ad AA.

IV. Calcolo del valore netto d'inventario nonché emissione e riscatto delle quote

§ 16 Calcolo del valore netto d'inventario

1. Il valore netto d'inventario di ogni comparto e delle quote delle singole classi è calcolato al valore di mercato al termine dell'esercizio contabile e ogni giorno, nell'unità di conto del comparto in questione. Per i giorni in cui le borse o i mercati dei paesi in cui il patrimonio di un comparto è maggiormente investito sono chiusi (ad es. festività bancarie o della borsa di Zurigo), il calcolo del valore netto d'inventario del comparto viene rimandato al giorno lavorativo successivo.
2. Gli investimenti quotati in borsa o negoziati su un mercato regolamentato e accessibile al pubblico devono essere valutati al prezzo pagato secondo la quotazione del giorno del mercato principale. Gli altri investimenti o gli investimenti per i quali non sono disponibili quotazioni del giorno devono essere valutati al prezzo che si sarebbe probabilmente ottenuto in caso di vendita diligente al momento della valutazione. In tal caso, per stabilire il valore di mercato, la direzione del fondo adotta modelli e principi di valutazione appropriati e riconosciuti nella prassi.
3. I fondi d'investimento collettivo aperti sono valutati in base al loro valore di riscatto o al valore netto d'inventario. Se vengono negoziati regolarmente in borsa o su un mercato regolamentato e accessibile al pubblico, la direzione del fondo può valutarli secondo il punto 2.
4. Il valore degli strumenti del mercato monetario che non vengono negoziati in una borsa o su un mercato regolamentato e accessibile al pubblico viene determinato come segue: il prezzo di valutazione degli investimenti si basa sulla curva dei rendimenti corrispondente. La valutazione basata sulla curva dei rendimenti fa riferimento alle componenti del tasso d'interesse e dello spread. Si applicano i seguenti principi: per ogni strumento del mercato monetario vengono interpolati i tassi d'interesse relativi alla durata residua. Il tasso d'interesse così determinato, con l'aggiunta di uno spread che riflette la solvibilità dell'emittente sottostante, viene convertito in un corso di mercato. Questo spread viene corretto a fronte di variazioni significative della solvibilità del debitore.
5. I depositi in banca vengono valutati con il loro ammontare, più gli interessi maturati. In caso di cambiamenti sostanziali delle condizioni di mercato o della solvibilità, la base di valutazione per i depositi a termine in banca viene adattata alle nuove condizioni di mercato.
6. Il valore netto d'inventario di una quota di una classe di un comparto corrisponde alla quota parte del valore di mercato del patrimonio del comparto cui appartiene la classe in questione, dedotti eventuali impegni del comparto imputati a tale classe, divisa per il numero delle quote in circolazione di tale classe. Esso viene arrotondato alla prima unità superiore o inferiore dell'unità di conto del comparto.
7. Le quote parti al valore di mercato del patrimonio netto di un comparto (patrimonio totale del comparto dedotti gli impegni) attinenti alle differenti classi di quote sono definite la prima volta in occasione della prima emissione di più classi di quote (quando quest'ultima avviene nello stesso momento) o in occasione della prima emissione di un'altra classe sulla base delle somme affluenti al comparto per ognuna delle classi di quote. Le quote parti vengono ricalcolate al verificarsi dei seguenti eventi:
   a) in caso di emissione e riscatto di quote;
   b) alla data di valuta di distribuzioni, se (i) tali distribuzioni avvengono solo su singole classi di quote (classi di distribuzione) o se (ii) le distribuzioni delle differenti classi di quote sono differenziate percentualmente a seconda del loro valore netto d'inventario o se (iii) sulle distribuzioni delle differenti classi di quote vengono addebitate differenti commissioni o spese in percentuale alla distribuzione;
   c) all'atto del calcolo del valore netto d'inventario nell'ambito dell'assegnazione di impegni (incluse le spese e commissioni scadute e dovute) alle differenti classi di quote, se gli impegni delle differenti classi sono da attribuire in differenti percentuali del loro rispettivo valore netto d'inventario, segnatamente se (i) per le diverse classi di quote vengono applicati tassi di commissione differenti o se (ii) vengono effettuati addebiti di spese specifici per le classi di quote;
   d) all'atto del calcolo del valore netto d'inventario nell'ambito dell'assegnazione di redditi o utili di capitale alle differenti classi di quote, se i redditi o utili di capitale derivano da transazioni che sono avvenute solo nell'interesse di una classe di quote o nell'interesse di più classi di quote, ma non proporzionalmente alle rispettive quote del patrimonio netto del fondo.

§ 17 Emissione e riscatto di quote

1. L'emissione e il riscatto di quote avvengono su base settimanale, ogni giovedì (giorno di emissione o di riscatto), con un preavviso per l'emissione o il riscatto di quote definito nel prospetto (giorno di conferimento dell'ordine). Le richieste di sottoscrizione o di riscatto di quote vengono accettate il giorno di conferimento dell'ordine fino a una certa ora definita nel prospetto. Il prezzo determinante d'emissione e di riscatto delle quote è stabilito lo stesso giorno di valutazione definito nel prospetto (giorno di valutazione; Forward Pricing). Il prospetto regola i dettagli, segnatamente la procedura in caso di giorni festivi bancari.
2. Il prezzo d'emissione e di riscatto delle quote è stabilito in funzione del valore netto d'inventario per quota, calcolato al giorno di valutazione sulla base dei corsi di chiusura del giorno precedente, secondo il § 16. Al momento dell'emissione o del riscatto, al valore netto d'inventario può essere aggiunta una commissione di emissione secondo il § 18 o dedotta una commissione di riscatto secondo il § 18. Le spese accessorie per l'acquisto e la vendita degli investimenti (segnatamente commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, imposte e tasse) sostenute dal comparto per l'investimento della somma versata o per la vendita degli investimenti corrispondenti alla quota riscattata sono addebitate al patrimonio del comparto.
   Il prezzo di emissione e di riscatto viene arrotondato alla prima unità monetaria superiore o inferiore.
3. La direzione del fondo ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l'emissione di quote nonché di rifiutare domande di sottoscrizione o conversione di quote.
4. La direzione del fondo, nell'interesse della maggioranza degli investitori, può provvisoriamente ed eccezionalmente differire il riscatto delle quote:
   a) se un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante del patrimonio di un comparto è chiuso o se il commercio su tale mercato è limitato o sospeso;
   b) in presenza di un'emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;
   c) se, a causa di limitazioni del traffico di divise o di restrizioni relative a qualsivoglia trasferimento di valori patrimoniali, il fondo è impossibilitato a eseguire operazioni;
   d) in caso di numerose disdette di quote che potrebbero arrecare un importante pregiudizio agli interessi degli altri investitori.
5. La direzione del fondo è tenuta a comunicare, senza indugio, la decisione di dilazione alla società di audit e all'autorità di vigilanza nonché in maniera adeguata agli investitori.
6. Fintanto che il rimborso delle quote è sospeso per le ragioni elencate al punto 4 lettere a)-c), non vi saranno nuove emissioni.
7. Esclusivamente nell'ambito del lancio del fondo o dei comparti, gli investitori della classe N possono richiedere, nel caso di sottoscrizioni, di effettuare apporti al patrimonio del fondo sotto forma di conferimenti in natura («contribution in kind») anziché versamenti in contanti. La richiesta deve essere presentata all'atto della sottoscrizione. La direzione del fondo non ha l'obbligo di accettare conferimenti in natura.
   I costi legati a un conferimento in natura non possono gravare sul patrimonio del fondo.
   La competenza decisionale in ordine a eventuali conferimenti in natura spetta esclusivamente alla direzione del fondo, che si riserva di approvarli unicamente se l'esecuzione delle relative transazioni è pienamente conforme con la politica d'investimento del comparto e non arreca alcun pregiudizio agli interessi di altri investitori.
   In caso di conferimenti in natura, la direzione del fondo emette un rapporto contenente indicazioni sui singoli valori trasferiti, sul loro valore di mercato alla data di valuta del trasferimento, sul numero di quote emesse in contropartita e su eventuali conguagli a pareggio in contanti. Per ogni conferimento in natura, la banca depositaria verifica il rispetto dell'obbligo di fedeltà da parte della direzione del fondo nonché la valutazione dei valori trasferiti e delle quote emesse al giorno di valuta. La banca depositaria è tenuta a comunicare immediatamente alla società di audit eventuali sue riserve o contestazioni.
   Le transazioni relative a conferimenti in natura devono figurare nel rapporto annuale.
8. Il prospetto regola i dettagli relativi allo scambio di quote di una classe con quote di un'altra classe o di un altro comparto (conversione).
9. In circostanze eccezionali, ad esempio quando gli investimenti nel patrimonio del comparto non sono sufficientemente liquidi o quando i fondi target non consentono di acquistare un numero sufficiente di quote per soddisfare adeguatamente le richieste di riscatto, la direzione del fondo può decidere, a sua esclusiva discrezione e nell'interesse degli investitori che rimangono nel comparto, di ridurre tutte le richieste di riscatto (gating) nei giorni in cui l'importo netto totale dei riscatti (senza tenere conto degli apporti o dei versamenti in natura) supera il 10% del patrimonio del fondo o 50 milioni

nell'unità di conto del comparto, oppure se uno dei fondi target introduce un gating o non effettua i riscatti o non li effettua nei termini previsti per altri motivi.
In tali circostanze, la direzione del fondo può decidere, a sua esclusiva discrezione, di ridurre tutte le richieste di riscatto in modo proporzionale e nella stessa misura. La parte restante delle richieste di riscatto è considerata ricevuta il giorno di valutazione successivo e viene elaborata alle condizioni in vigore a tale data. Pertanto, non è previsto alcun trattamento preferenziale per le richieste di riscatto differite. La direzione del fondo comunica immediatamente la propria decisione di introduzione e sospensione del gating alla società di revisione, all'autorità di vigilanza e agli investitori con modalità adeguate.

V. Commissioni e spese accessorie

§ 18 Commissioni e spese a carico dell'investitore

1. Al momento dell'emissione di quote può essere addebitata all'investitore una commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero, per un importo totale massimo del 5% del valore netto d'inventario. L'aliquota massima applicabile in vigore è indicata nel prospetto.
2. Al momento del riscatto delle quote non sarà addebitata all'investitore alcuna commissione di riscatto a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero.

§ 19 Commissioni e spese a carico del patrimonio dei comparti

1. Per la direzione, la gestione patrimoniale, la distribuzione e tutte le attività della banca depositaria, come la custodia del patrimonio del fondo, il disbrigo del traffico pagamenti e gli altri compiti elencati nel § 4, la direzione del fondo addebita al fondo una commissione annua massima dell'1,5% del patrimonio netto del fondo, conteggiata sul patrimonio dei comparti pro rata temporis a ogni calcolo del valore netto d'inventario e pagabile alla fine di ogni trimestre (commissione di gestione, che include la commissione della banca depositaria). Entro i limiti della suddetta aliquota massima, le commissioni annue massime per comparto e classe di quote sono descritte nel prospetto.
   La remunerazione della banca depositaria per lo svolgimento dei propri compiti viene portata a carico della direzione del fondo.
   L'aliquota effettiva della commissione di gestione, compresa la commissione della banca depositaria, è indicata nel rapporto annuale e semestrale.
2. Le spese e i compensi seguenti, addebitati in aggiunta al patrimonio dei comparti, non sono compresi nella citata commissione:
   a) le spese in relazione alla compravendita di investimenti, comprese le operazioni di copertura, segnatamente i diritti di mediazione usuali sul mercato, le commissioni, le spese di regolamento e di liquidazione, le spese bancarie, le imposte e i tributi, nonché le spese per la verifica e il mantenimento di standard di qualità degli investimenti fisici;
   b) i tributi dell'autorità di vigilanza per la costituzione, il cambiamento, la liquidazione, la fusione o la riunione del fondo o di eventuali comparti;
   c) gli emolumenti annuali dell'autorità di vigilanza;
   d) gli onorari della società di audit per la verifica nonché per attestazioni nel quadro di costituzioni, cambiamenti, liquidazione, fusione o riunione di fondi o eventuali comparti;
   e) gli onorari per consulenti giuridici e fiscali in relazione a costituzioni, cambiamenti, liquidazioni, fusioni o riunioni di fondi o eventuali comparti, nonché alla tutela generale degli interessi del fondo e dei suoi investitori;
   f) le spese per la pubblicazione del valore netto d'inventario del fondo o dei suoi comparti, nonché tutte le spese per le comunicazioni agli investitori che non sono ascrivibili a un comportamento scorretto della direzione del fondo, comprese le spese di traduzione;
   g) le spese per la stampa e la traduzione di documenti giuridici e dei rapporti annuali e semestrali del fondo d'investimento;
   h) le spese per un'eventuale iscrizione del fondo presso un'autorità estera di vigilanza, segnatamente le commissioni riscosse dall'autorità estera di vigilanza, le spese di traduzione e le indennità del rappresentante o dell'ufficio di pagamento all'estero;
   i) le spese in relazione all'esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo, compresi gli onorari per consulenti esterni;
   j) le spese e gli onorari in relazione alla proprietà intellettuale iscritta a nome del fondo o ai diritti di utilizzazione del fondo;
   k) tutte le spese causate dall'adozione di misure straordinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione, del gestore patrimoniale collettivo o della banca depositaria;
   l) le spese per la registrazione o il rinnovo dell'identificativo di una persona giuridica (*Legal Entity Identifier*) presso servizi di registrazione svizzeri o esteri;
   m) le spese e le tasse legate all'acquisto e all'utilizzo di dati e delle relative licenze, nella misura in cui possono essere computate al fondo risp. ai comparti e che non costituiscono spese per ricerche;
   n) le spese e le tasse legate all'utilizzo e alla verifica di marchi indipendenti.
3. Le spese di cui al punto 2 lett. a (ad eccezione delle spese relative alle verifiche e al mantenimento degli standard di qualità degli investimenti fisici) vengono sommate direttamente al valore di acquisto o detratte dal valore di vendita.
4. Al comparto vengono altresì addebitate le spese dovute alla gestione del patrimonio, segnatamente per l'acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, altre commissioni, tasse). Tali spese vengono conteggiate direttamente sul valore di acquisto e di vendita dei rispettivi investimenti.
5. Conformemente alle disposizioni contenute nel prospetto, la direzione del fondo e i suoi mandatari possono pagare retrocessioni destinate a remunerare l'attività di distribuzione di quote e ribassi finalizzati a ridurre le commissioni e i costi a carico degli investitori e imputati al fondo.
6. La commissione di gestione dei fondi target nei quali gli investimenti sono effettuati può ammontare al massimo al 2% tenendo conto di eventuali retrocessioni. Nel rapporto annuale deve essere indicata l'aliquota massima della commissione di gestione applicata dai fondi nei quali il patrimonio viene investito, tenendo conto di eventuali retrocessioni.
7. La direzione del fondo, qualora acquisti quote di altri investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente da essa stessa oppure da una società alla quale è legata da una gestione comune, dal controllo o da una partecipazione rilevante diretta o indiretta («fondi legati»), non può addebitare al patrimonio del fondo eventuali commissioni di emissione o di riscatto di tali fondi legati.
8. Se la direzione del fondo acquisisce un altro fondo sul cui patrimonio non viene prelevata alcuna commissione (ad es. sotto forma di commissione di gestione o eventualmente di commissione di performance) («no-load fund»), ma per il quale le commissioni devono essere versate separatamente dalla direzione del fondo, sulla base di un accordo, in vista di un investimento nel fondo interessato, le commissioni percepite sono imputabili al patrimonio del comparto che investe. Continuano a essere applicabili il punto 5 relativo alla commissione di gestione massima del fondo interessato e la sua menzione nel rapporto annuale.
9. Le remunerazioni sono addebitate unicamente ai comparti ai quali è fornita una determinata prestazione. Le spese che non possono essere attribuite univocamente a un dato comparto vengono ripartite proporzionalmente fra tutti i comparti in base alla quota del patrimonio del fondo a ombrello afferente a ciascun comparto.

VI. Rendiconto e audit

§ 20 Rendiconto

1. L'unità di conto di ogni comparto è il franco svizzero (CHF).
2. L'esercizio contabile decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. La direzione del fondo pubblica un rapporto annuale revisionato del fondo a ombrello e dei comparti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. La direzione del fondo pubblica inoltre un rapporto semestrale entro due mesi dalla fine della prima metà dell'esercizio.
5. È riservato il diritto d'informazione degli investitori ai sensi del § 5 punto 5.

§ 21 Audit

La società di audit verifica se l'attività della direzione del fondo e della banca depositaria avviene nel rispetto delle norme legali e contrattuali, nonché delle eventuali norme deontologiche a loro applicabili dell'Asset Management Association Switzerland. Un rapporto succinto della società di audit sui conti annuali pubblicati figura nel rapporto annuale.

VII. Impiego del risultato

§ 22

1. Il reddito netto del fondo a ombrello risp. dei comparti è reinvestito annualmente nel patrimonio del fondo risp. dei comparti, al più tardi entro quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio contabile. La direzione del fondo può anche decidere capitalizzazioni intermedie del reddito per comparti e classi di quote. Sono riservate eventuali imposte e tasse sulla capitalizzazione.
2. Gli utili di capitale realizzati con l'alienazione di averi e di diritti sono conservati per il reinvestimento.

VIII. Pubblicazioni del fondo a ombrello e dei comparti

§ 23

1. L'organo di pubblicazione del fondo è il mezzo di stampa o elettronico menzionato nel prospetto. La modifica dell'organo di pubblicazione deve essere indicata nell'organo di pubblicazione.
2. Nell'organo di pubblicazione vengono pubblicate in particolar modo le principali modifiche del contratto del fondo, unitamente all'indicazione su dove poter ottenere gratuitamente le modifiche testuali di quest'ultimo, nonché il cambiamento della direzione e/o della banca depositaria, la creazione, la soppressione o il raggruppamento di classi di quote, nonché lo scioglimento del fondo. Le modifiche necessarie per legge che non toccano i diritti degli investitori o che sono esclusivamente di natura formale possono essere esonerate dall'obbligo di pubblicazione previa approvazione dell'autorità di vigilanza.
3. La direzione del fondo pubblica i prezzi di emissione e di riscatto delle quote o il valore netto d'inventario con l'indicazione «più commissioni» di tutte le classi di quote a ogni emissione o riscatto di quote sul sito web di Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.com). I prezzi vengono pubblicati almeno due volte al mese. Le settimane e i giorni delle pubblicazioni devono essere indicati nel prospetto.
4. Il prospetto e il contratto del fondo, il foglio informativo di base e i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente alla direzione del fondo, alla banca depositaria e a tutti i distributori.

IX. Ristrutturazione e scioglimento

§ 24 Raggruppamento

1. La direzione del fondo, con l'approvazione della banca depositaria, può raggruppare dei comparti con altri comparti o altri fondi, effettuando al momento di tale operazione il trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni del/dei comparto/i e/o del/dei fondo/i rilevati al comparto e/o al fondo che lo/li rileva. Gli investitori del fondo d'investimento o del comparto rilevato ricevono quote del fondo o del comparto che lo rileva nella corrispondente proporzione. Al momento del raggruppamento, il fondo o il comparto rilevato viene sciolto senza liquidazione e il contratto del fondo o del comparto che rileva fa stato anche per il fondo o comparto rilevato.
2. Il raggruppamento di fondi e comparti è ammesso solo se:
   a) è previsto dai corrispondenti contratti dei fondi;
   b) i fondi sono gestiti dalla medesima direzione;
   c) i corrispondenti contratti dei fondi coincidono per quanto concerne le seguenti disposizioni:
      – politica di investimento, tecniche di investimento, ripartizione dei rischi e rischi inerenti agli investimenti;
      – utilizzo dell'utile netto e degli utili di capitale realizzati con l'alienazione di averi e di diritti;
      – natura, entità e modalità di calcolo di tutte le remunerazioni, le commissioni di emissione e riscatto, nonché le spese accessorie per la compravendita di investimenti (diritti di mediazione, tasse, tributi) che possono essere addebitati al patrimonio collettivo del fondo o agli investitori;
      – durata del contratto e condizioni di scioglimento;
   d) la valutazione del patrimonio dei fondi e/o comparti coinvolti, il calcolo del rapporto di scambio e il trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni avvengono lo stesso giorno;
   e) non risultano spese né per il fondo a ombrello e/o il comparto né per gli investitori. Sono riservate le disposizioni del § 19 punto 2, lett. b, d ed e.
3. L'autorità di vigilanza può autorizzare una dilazione limitata del rimborso delle quote dei fondi o dei comparti interessati se la riunione richiede presumibilmente più di un giorno.
4. A scopo di controllo, la direzione del fondo è tenuta ad annunciare all'autorità di vigilanza, almeno un mese prima della prevista pubblicazione, le modifiche del contratto e la programmata riunione unitamente al relativo piano di riunione. Tale piano deve contenere informazioni dettagliate sui motivi della riunione, sulla politica d'investimento dei fondi e dei comparti interessati e su eventuali differenze tra il fondo e/o il comparto che rileva e il fondo e/o il comparto rilevato, sul calcolo del rapporto di scambio, su eventuali differenze in materia di remunerazioni, sulle eventuali conseguenze fiscali per i fondi e i comparti, come pure la presa di posizione della società di audit competente ai sensi della legge sugli investimenti collettivi.
5. La direzione del fondo è tenuta a pubblicare nell'organo di pubblicazione dei fondi interessati almeno due mesi prima della prevista data di riunione le modifiche del contratto del fondo secondo il § 23 punto 2 nonché la programmata riunione e la relativa data, unitamente al piano di riunione. In particolare, indica agli investitori che questi hanno la possibilità di far valere le loro obiezioni contro le previste modifiche del contratto del fondo presso l'autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione e che hanno il diritto di esigere il rimborso delle loro quote in contanti.
6. La società di audit verifica immediatamente il corretto svolgimento della riunione ed esprime le proprie osservazioni in merito in un rapporto destinato alla direzione del fondo e all'autorità di vigilanza.
7. La direzione del fondo comunica senza indugi all'autorità di vigilanza la conclusione del raggruppamento e pubblica l'esecuzione del raggruppamento, la conferma della società di audit in merito al corretto svolgimento dell'operazione e il rapporto di scambio nell'organo di pubblicazione dei fondi coinvolti.
8. La direzione del fondo pubblica la riunione nel successivo rapporto annuale del fondo e del comparto che rileva ed eventualmente nel rapporto semestrale da pubblicare precedentemente. Un rapporto di chiusura sottoposto a verifica deve essere allestito per il fondo e/o i comparti rilevati se la riunione non avviene alla data di chiusura ordinaria dell'esercizio.

§ 25 Trasformazione in altra forma giuridica

1. Con il consenso della banca depositaria, la direzione del fondo può trasformare fondi di investimento in comparti di una SICAV di diritto svizzero; in tal caso, al momento della trasformazione gli attivi e i passivi del/i fondo/i di investimento trasformato/i vengono trasferiti nel comparto investitori di una SICAV. Gli investitori del fondo di investimento trasformato ricevono quote del comparto investitori della SICAV con un valore corrispondente. Il giorno della trasformazione, il fondo di investimento trasformato viene sciolto senza liquidazione e il regolamento d'investimento della SICAV vale per gli investitori del fondo di investimento trasformato che diventano investitori del comparto investitori della SICAV.

2. Il fondo di investimento può essere trasformato in un comparto di una SICAV soltanto se

   a. il contratto del fondo lo prevede e il regolamento d'investimento della SICAV lo riporta esplicitamente;
   b. il fondo d'investimento e il comparto sono gestiti dalla stessa direzione;
   c. il contratto del fondo e il regolamento d'investimento della SICAV sono coincidenti per quanto riguarda le disposizioni seguenti:
   - la politica d'investimento (compresa la liquidità), le tecniche d'investimento (prestito di titoli, contratti di vendita con patto di riacquisto e contratti di vendita con patto di riacquisto passivi, derivati finanziari), assunzione e concessione di crediti, costituzione in pegno dei valori patrimoniali dell'investimento collettivo, ripartizione dei rischi e rischi d'investimento, tipo di investimento collettivo, cerchia di investitori, classi di quote/azioni e calcolo del valore netto d'inventario,
   - impiego dei ricavi netti e degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di averi e diritti,
   - impiego del risultato e reportistica,
   - tipo, ammontare e modalità di calcolo di tutte le rimunerazioni, le commissioni di emissione e riscatto nonché le spese accessorie per l'acquisto e

l'alienazione di collocamenti (commissioni per intermediari, tributi, imposte) che possono essere addebitate al patrimonio del fondo o alla SICAV, agli investitori o agli azionisti, fatte salve le spese accessorie della SICAV specifiche per questa forma giuridica,
- le condizioni per l'emissione e il riscatto,
- la durata del contratto o della SICAV,
- l'organo di pubblicazione;

d. la valutazione dei valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale coinvolti, il calcolo del rapporto di scambio e il trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni avvengono lo stesso giorno;
e. il fondo d'investimento o la SICAV risp. gli investitori o gli azionisti non sostengono alcuna spesa.

3. La FINMA può autorizzare la sospensione del riscatto per un determinato periodo qualora sia prevedibile che la conversione durerà più di un giorno.
4. Prima della data di pubblicazione prevista, la direzione deve presentare alla FINMA e sottoporre alla sua verifica le modifiche previste al contratto del fondo e la prevista trasformazione insieme al piano di trasformazione. Il piano di trasformazione contiene indicazioni sui motivi della trasformazione, sulla politica d'investimento degli investimenti collettivi di capitale interessati e su eventuali differenze tra il fondo di investimento trasformato e il comparto della SICAV, sul calcolo del rapporto di scambio, su eventuali differenze nella rimunerazione, su eventuali conseguenze fiscali per gli investimenti collettivi di capitale nonché la presa di posizione della società di audit.
5. La direzione del fondo pubblica eventuali modifiche al contratto del fondo ai sensi del § 23 punto 2 nonché la trasformazione pianificata e la data prevista insieme al piano di trasformazione almeno due mesi prima della data da lei indicata nella pubblicazione del fondo di investimento trasformato. In particolare, indica agli investitori che questi hanno la possibilità di far valere le loro obiezioni contro le previste modifiche del contratto del fondo presso l'autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla pubblicazione risp. comunicazione e che hanno il diritto di esigere il rimborso delle loro quote.
6. La società di audit del fondo di investimento risp. della SICAV (se diversa) verifica senza indugi il corretto svolgimento della trasformazione e riferisce in merito alla società, alla SICAV e all'autorità di vigilanza.
7. La direzione del fondo comunica senza indugi alla FINMA la conclusione della trasformazione e trasmette alla FINMA la conferma della società di audit in merito al corretto svolgimento dell'operazione e il rapporto di trasformazione nell'organo di pubblicazione del fondo di investimento coinvolto.

§ 26 Durata e scioglimento del fondo a ombrello o dei comparti

1. Il fondo a ombrello e i suoi comparti sono costituiti per una durata indeterminata.
2. La direzione del fondo o la banca depositaria possono sciogliere il fondo o uno o più comparti mediante disdetta del contratto del fondo con un preavviso di due mesi.
3. Ogni comparto può essere sciolto mediante decisione dell'autorità di vigilanza, segnatamente se non dispone di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi svizzeri (o controvalore) entro un anno a partire dalla scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio) o un periodo più lungo, accordato dall'autorità di vigilanza su richiesta della direzione del fondo o della banca depositaria.
4. La direzione del fondo è tenuta a informare immediatamente l'autorità di vigilanza in ordine allo scioglimento nonché a comunicarlo nell'organo di pubblicazione.
5. Dopo la disdetta del contratto del fondo, la direzione del fondo può liquidare immediatamente i comparti interessati. Un comparto deve essere liquidato immediatamente se lo scioglimento è stato ordinato dall'autorità di vigilanza. Il versamento del ricavo di liquidazione agli investitori compete alla banca depositaria. Se la liquidazione si protrae per un periodo prolungato, il ricavo può essere versato in importi parziali. La direzione del fondo deve richiedere l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza prima di procedere al pagamento finale.

X. Modifiche del contratto del fondo

§ 27

In caso di proposte di adeguamento del presente contratto oppure di previsto raggruppamento di classi di quote o cambiamento della direzione del fondo o della banca depositaria, l'investitore può presentare opposizione presso l'autorità di vigilanza entro 30 giorni a far tempo dalla relativa pubblicazione o comunicazione. Nella pubblicazione la direzione del fondo deve informare gli investitori in merito alle modifiche del contratto che sono oggetto dell'esame e dell'accertamento della conformità legale da parte della FINMA. In caso di modifica del contratto del fondo (incluso il raggruppamento di classi di quote), gli investitori possono richiedere il pagamento in contanti delle loro quote rispettando i termini contrattuali. Si riservano i casi del § 23 punto 2, che, con il consenso dell'autorità di vigilanza, non sottostanno all'obbligo di pubblicazione.

XI. Diritto applicabile e foro

§ 28

1. Il fondo a ombrello e tutti i comparti sono soggetti al diritto svizzero, in particolare alla LICol, all'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006 («OICol») nonché all'ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale del 27 agosto 2014 («OICol-FINMA»).
   Il foro giuridico è la sede della direzione del fondo.
2. Per l'interpretazione del presente contratto fa stato la versione in francese.
3. Il presente contratto del fondo è stato approvato dalla FINMA il 5 ottobre 2026 ed entra in vigore il 12 ottobre 2026.
4. Il presente contratto sostituisce il contratto del fondo del 27 febbraio 2025.
5. Per l'approvazione del contratto del fondo la FINMA verifica esclusivamente le disposizioni ai sensi dell'art. 35a cpv. 1 lettere a)-g) e ne accerta la conformità legale.

La direzione del fondo: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basilea

La banca depositaria: UBS Switzerland AG, Zurigo